mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



5

EDITRICE STIGRA - Corso S. Maurizio 14 - 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Giuseppe Piazzoni

ANNO XXIX
MAGGIO 1983

IL MONTANARO d'Italia
rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



ANNO XXIX
N. 5 - APRILE 1983



Direttore responsabile: **GIUSEPPE PIAZZONI**
Comitato di redazione:
dr. EDOARDO MARTINENGO, Presidente UNCEM
sen. avv. Claudio Beorchia, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Giulio Colomba, prof. Pietro Aloisi, prof. Maria Teresa Valent, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Giuseppe Agrimi, dr. Karl Oberhauser, Luigi Martin e ing. Salvatore Santo, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; comm. Giuseppe Piazzoni, Segretario generale
Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella
Direzione e redazione: 00185 ROMA
Viale Castro Pretorio 116 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70 %


Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Editore e stampa: **STIGRA - Soc. Torinese Industria Grafica - s.a.s.**
10124 TORINO - Corso S. Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: presso l'Editore

Abbonamento 1983 (11 numeri) L. 22.000 - Estero L. 30.000
Un numero L. 2.200

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - V.le Castro Pretorio 116. Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

SUMMARY

EDITORIAL

TOPICS

HEALTH SERVICE

NEWS ON LOCAL FINANCE

FROM THE REGIONAL DELEGATIONS

INHALTSANGABE

LEITARTIKEL

AKTUALITÄT

GESUNDHEITSWESEN

SONDERTARTIKEL ÜBER DIE LOKALFINANZ

AUS DEN REGIONALDELEGATIONEN

SOMMAIRE

EDITORIAL

ACTUALITÉ

SANTÉ

SPECIAL: FINANCE LOCALE

DES DELEGATIONS REGIONALES

Verso l'Assemblea Nazionale

Il Consiglio nazionale ha accolto le proposte della Giunta per la scelta del tema e per le modalità di organizzazione dell'Assemblea nazionale. L'ampio ed interessante dibattito che ha preceduto la decisione unanime del Consiglio nazionale ha dimostrato come l'organizzazione dell'incontro al quale parteciperanno i rappresentanti di tutti i Comuni, di tutte le Comunità montane e di tutti gli enti aderenti all'Unione costituisca non soltanto l'adempimento di una disposizione dello Statuto dell'UNCEM ma anche un necessario ed utile momento di confronto di cui si avverte l'esigenza.

Il tema del dibattito «Istituzioni, economia e qualità della vita nelle zone montane» che si propone ai partecipanti all'Assemblea nazionale rilancia sostanzialmente i temi caratteristici dell'azione e degli interventi dell'UNCEM. Senza dimenticare gli aspetti istituzionali ed i problemi che caratterizzano gli enti locali della montagna, un dibattito sui temi dell'economia montana e sulle condizioni di vita della gente che vive e lavora sul territorio montano torna ad essere un impegno che l'UNCEM deve affrontare in via prioritaria. In altri termini è necessaria da parte nostra una verifica per capire se in Italia oggi esiste e come si realizza una reale politica per la montagna e se la stessa è adeguata, nei propri mezzi e nei propri strumenti, ad affrontare i problemi che oggi si pongono.

È passato oltre un decennio dalla realizzazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario, altrettanto tempo è trascorso dall'entrata in vigore della legge 1102 che reca il titolo «Nuove norme per lo sviluppo della montagna»; il momento sembra adeguato per un primo bilancio. Un bilancio che abbia come base il confronto della capacità operativa dell'intervento pubblico con la realtà vera dell'economia in montagna e della qualità della vita.

È sicuramente un compito difficile quello che i rappresentanti dei Comuni montani e delle Comunità montane si accingono e si impegnano ad affrontare nella prossima Assemblea che si terrà a Sorrento dal 25 al 27 novembre prossimo, ma sono certo che, insieme, sapremo preparare bene questo incontro nella consapevolezza che dallo stesso, dal nostro comune sforzo di analisi, dallo scambio delle esperienze sapremo e dovremo trarre indicazioni utili ad un rilancio reale della politica per la montagna in Italia. Abbiamo in molte circostanze convenuto sulla constatazione di come oggi la politica per la montagna nel nostro Paese si articoli e si differenzi al livello regionale anche — vi è chi dice soprattutto — in dipendenza delle sensibilità politiche locali, della maggiore o minore rilevanza dei problemi montani nel contesto delle singole realtà regionali, al limite finanche in dipendenza del rapporto tra i livelli istituzionali. Si tratta di situazioni che vanno analizzate — ed in questi giorni abbiamo avviato una ricerca che ci consentirà di disporre di elementi di valutazione sufficienti — per consentire la formulazione di concrete proposte operative.

Sicuramente la situazione politica generale non favorisce il nostro comune lavoro: mentre questo numero della rivista va in stampa si profila con evidenza un nuovo scioglimento delle Camere. Ancora una volta leggi importanti per la comunità nazionale e leggi che molto da vicino interessano i territori e gli enti della montagna dovranno ricominciare nel nuovo Parlamento il loro cammino. Pensiamo alla legge di riforma dell'ordinamento locale, alle leggi sui parchi, alla legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed a tanti altri provvedimenti che i nostri amministratori locali e le nostre popolazioni attendono.

Non voglio entrare nel merito delle decisioni politiche che sono state e che saranno assunte nelle sedi opportune; mi sembra legittimo, però, il non nascondere l'amarezza per alcune altrettanto legittime speranze di tanti amministratori della montagna che vengono vanificate dalla prematura conclusione della legislatura.

È necessario comunque andare avanti. Alla nostra Assemblea di Sorrento dovremo dimostrare ancora una volta la capacità di analizzare i problemi che ci stanno di fronte e di proporre adeguate soluzioni. La Giunta esecutiva assumerà le iniziative utili a favorire la migliore preparazione del nostro incontro di novembre; credo però sia utile fin d'ora avviare un dibattito sul tema dell'Assemblea che potrà essere ospitato sulle pagine del «Montanaro» ed al quale mi riprometto di dare un personale contributo.

Edoardo Martinengo

Riunito il Consiglio nazionale. Decisa la convocazione della terza Assemblea dell'UNCEM

Il Consiglio nazionale dell'UNCEM si è riunito a Roma presso la sede dell'Unioncamere il 14 aprile. Vi hanno partecipato con il Presidente Martinengo i Vice Presidenti Gonzi, Facchiano e Santi (assente per malattia il Vice Presidente delegato on. Vagli); il Presidente della Commissione tecnico-legislativa sen. Beorchia; l'ex Presidente sen. Segnana; i membri della Giunta Willeit, Rella, Velletri; il Presidente del Collegio Revisori dei conti dr. Trozzi; i Revisori effettivi avv. Cuomo e prof. Dirodi e il Revisore supplente Miceli. Erano presenti i consiglieri nazionali: Atza, Berogno, Bertussi, Biarese, Carusi, Cascinari, Coco, Di Lenardo, Fiorina, Frattali, Giannini, Gilardi, Maserati, Pasquini, Pichetto, Reolon, Tarsia, Vicenzi, Angelini, Bortot, on. Colomba, Berni, Grasso, Romeo, Rotti, Silipo, Costantini, Diaceri, Valent, Vigne, Logozzo, Bianco, Camerlengo. Assenti giustificati: Bertone, Finarelli, Franceschetti, Pasquale, Pompei, Iovannitti, Conti, Martin, Aloisi, Pancheri.

La seduta è iniziata con la presidenza dell'avv. Facchiano, poiché il Presidente era trattenuto presso la sede romana della Regione Puglia per l'incontro con la presidenza della Conferenza delle Regioni e i Presidenti delle tre Associazioni nazionali degli enti locali ANCI, UPI e UNCEM.

Dopo l'approvazione del verbale della precedente seduta ha preso la parola il Vice Presidente Gonzi, responsabile del dipartimento Sanità e servizi sociali, per comunicare l'atteggiamento assunto dalla Giunta esecutiva in questa particolare fase della di-



Riunione del Consiglio nazionale del 14 aprile 1983: alla presidenza, da sinistra a destra, Santi, Gonzi, Martinengo, Piazzoni e Beorchia, mentre interviene Grasso *(Master Photo, Roma)*

scussione del contratto per il personale sanitario. Il Consiglio nazionale ha quindi preso atto e fatto proprio il seguente documento:

La Giunta nazionale dell'UNCEM,

rilevato *il risultato soddisfacente cui si è pervenuti in sede di stesura del primo contratto del personale del Servizio Sanitario Nazionale con la siglatura, da parte pubblica e di diverse organizzazioni sindacali e di associazioni mediche, di un secondo protocollo d'intesa;*

considerato, *peraltro, che detto protocollo costituisce vera e propria definizione del contratto che risulta solo da riportare in articolato, mentre alcune componenti sostanzialmente mirano a modificare l'esito della trattativa;*

ritiene opportuno *rivolgersi a tutte le parti interessate e, particolarmente, a quelle che hanno siglato i protocolli d'intesa affinché si dia corso in tempi ristretti alla stesura del testo del D.P.R. relativo al contratto, evitando ogni ulteriore tentativo di creare situazioni di incertezza tra il personale e di dissesto dell'organizzazione dei servizi delle U.S.L.*

Il Presidente del Collegio revisori dr. Trozzi ha quindi dato lettura della relazione del Collegio al conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 1982. Il Presidente Facchiano ha dato lettura della comunicazione formulata dal Segretario generale al Consiglio di Presidenza dell'UNCEM in merito all'applicazione della legge 5-7-1982 n. 441, riguardante la pubblicità della situazione patrimoniale dei responsabili di enti il cui bilancio è per oltre il 50% costituito da introiti da enti pubblici e che abbia una entrata superiore al mezzo miliardo. Mentre il bilancio dell'UNCEM è costituito essenzialmente dall'introito delle quote associative versate da enti pubblici, non raggiunge finora l'importo indicato dalla legge e pertanto la Presidenza e il Segretario generale dell'UNCEM non sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alla legge citata.

Il Consiglio ha quindi approvato con voto unanime il conto consuntivo 1982.



Consiglio nazionale del 14 aprile: interviene Bertussi (Master Photo, Roma)

Il Vice Presidente Gonzi ha poi illustrato la proposta della Giunta esecutiva circa la revisione delle quote associative per il biennio 1984-'85. La proposta è di aumentare mediamente le quote associative per l'importo del 25% tenendo conto che le quote stesse sono rimaste invariate nel biennio 1982-'83 e che il tasso di inflazione per il biennio stesso è stato del 29%. Dopo breve discussione, il Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità l'aumento delle quote associative per il biennio 1984-'85, nella entità che comunichiamo a parte su questo stesso numero della rivista.

Il Vice Presidente Gonzi e il Segretario generale Piazzoni hanno poi illustrato al Consiglio le modifiche apportate dal Senato al secondo Decreto-legge sulla finanza locale circa il finanziamento triennale per le Comunità montane e le ulteriori modifiche circa l'erogazione dei mutui, il fondo perequativo e, in genere, i provvedimenti riguardanti i piccoli comuni montani e i comuni terremotati. Piazzoni ha illustrato le nuove disposizioni degli artt. 35 bis e 35 ter del Decreto-legge n. 55.

Successivamente è intervenuto il sen. Beorchia, Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, relatore al Senato sulla conversione in legge del Decreto-legge n. 55. Rilevata la evoluzione avutasi nei vari decreti-legge annuali in materia di finanza locale, in attesa di una riforma organica, il sen. Beorchia ha giudicato positivamente il lavoro svolto in Commisisone Finanze e Tesoro del Senato per migliorare notevolmente il contenuto del Decreto-legge ed ha constatato l'effettiva colleborazione

La terza Assemblea nazionale UNCEM convocata a Sorrento dal 25 al 27 novembre 1983

Il Consiglio nazionale riunito a Roma il 14 aprile ha deciso, in conformità alle norme statutarie che prevedono la convocazione nell'intervallo tra un Congresso e l'altro di una Assemblea nazionale dei Comuni ed enti associati, di fissare l'Assemblea nazionale UNCEM per il periodo 25/27 novembre 1983. Accogliendo l'invito degli enti associati meridionali, il Consiglio nazionale ha scelto la località di Sorrento (Comune parzialmente montano compreso nella Comunità montana della Penisola Sorrentina) quale sede dell'Assemblea.

La prima Assemblea nazionale dell'UNCEM si è svolta a Riva del Garda nel dicembre 1973 mentre la seconda Assemblea si è svolta nel febbraio 1978 a Torino.

Tema dell'Assemblea: «Istituzioni, economia e qualità della vita in montagna».

Diamo sin d'ora la notizia a tutti gli enti associati affinché si impegnino a partecipare.

offerta al Governo e al Senato dalle Associazioni nazionali degli enti locali che, nel corso di ripetuti incontri, hanno potuto esporre le proposte di modifica che Governo e maggioranza hanno condiviso ed approvato.

Il sen. Beorchia ha particolarmente sottolineato la nuova impostazione contenuta nel decreto triennale per quanto riguarda il fondo perequativo per Comuni e Province, nonché gli aspetti positivi contenuti nell'art. 11 del decreto per quanto attiene la collaborazione tra Comuni singoli ed associati, Comunità montane e Province. Ha concluso dando atto dell'apporto che in particolare sull'aumento del finanziamento alle Comunità montane è stato dato dai senatori Berlanda, Bonazzi, Granzotto ed altri ed ha concluso rilevando come tutta la finanza pubblica debba essere finalizzata a criteri di rigore e di contenimento che il momento particolare che attraversa il Paese rende necessari per tutti. Ha aggiunto che uno stretto collegamento deve intercorrere tra la riforma della finanza locale con quella istituzionale per dare agli enti locali un nuovo assetto.

Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri nazionali oni. Angelini, Grasso, Bertussi, Fulcheri, Ginepri, Rella, Pichetto, Sirgi, Cavalli.

Il Presidente Martinengo ha quindi illustrato al Consiglio la proposta della Giunta esecutiva per la convocazione dell'Assemblea nazionale, indicando la località di Sorrento quale sede dell'Assemblea, per rispondere all'impegno a suo tempo assunto di convocarla nel Mezzogiorno. La data dell'Assemblea, tenendo conto delle elezioni regionali che avranno luogo nel Trentino Alto Adige, è fissata per il 25-26-27 novembre prossimo. Tema dell'Assemblea: «Istituzioni, economia e qualità della vita in montagna». L'Assemblea sarà opportunamente preparata e la Giunta esecutiva, una volta avuto l'assenso del Consiglio nazionale, predisporrà unitamente ai Capigruppo un programma in preparazione dell'Assemblea che deve costituire un momento importante nell'attività dell'UNCEM.



Il Presidente dell'UNCEM Martinengo, il Segretario generale Piazzoni e il Presidente della Commissione tecnico-legislativa Beorchia durante i lavori del Consiglio nazionale (Master Photo, Roma)

Sul tema dell'Assemblea e su data e località tutti gli intervenuti, a nome dei rispettivi Gruppi consiliari, hanno convenuto. Pertanto il Consiglio nazionale ha deciso, a norma dell'art. 8, ultimo comma, dello statuto, per la convocazione dell'Assemblea nazionale, la terza da quando si è modificato lo statuto che prevede lo svolgimento dell'Assemblea nazionale tra un Congresso e l'altro. La prima Assemblea si è tenuta nel dicembre 1973 a Riva del Garda e la seconda nel febbraio 1978 a Torino.

Il Presidente Martinengo ha anche dato notizia sull'esito positivo dell'incontro avutosi nella mattinata con la presidenza della Conferenza delle Regioni e con i colleghi Presidenti delle altre Associazioni nazionali degli enti locali.

Quote associative UNCEM per il biennio 1984-'85

Le quote associative dell'UNCEM, con delibera del Consiglio nazionale del 7 luglio 1981 furono aumentate del 30% (tenendo ferme le quote delle Amministrazioni provinciali) a far tempo dal 1982. Per il 1983 le quote sono rimaste invariate.

Per far fronte alle esigenze di funzionalità dell'Unione, in relazione all'effettivo aumento di molti dei costi di gestione, il Consiglio nazionale su proposta della Giunta esecutiva ha deliberato il 14 aprile 1983 — in modo che tutti gli enti associati ne abbiano tempestiva notizia — la revisione dell'importo delle quote associative per gli anni 1984 e 1985.

Le quote sono aumentate come segue:

— Amministrazioni provinciali	da 3.500.000	a 4.000.000
— Camere di Commercio I.A.A.	da 3.000.000	a 3.500.000
— Enti vari	da 260.000	a 320.000
— Comunità montane. quota base	da 195.000	a 250.000
quota per ogni comune	da 32.500	a 45.000

N.B. - Le quote delle Comunità montane (con i rispettivi comuni) sono aumentate del 50% a favore delle Delegazioni regionali eccezion fatta per la Valle d'Aosta e per le province autonome.

Il versamento delle quote avverrà in unica soluzione alla sede centrale UNCEM con emissione dei ruoli a norma di legge.

Resta fermo il diritto per tutti gli enti associati, compresi i Comuni, di ricevere gratuitamente la rivista mensile «Il Montanaro d'Italia».

La presente vale a tutti gli effetti quale comunicazione formale agli enti associati.

Riunite le Presidenze delle Delegazioni regionali

Presidenti e Vice Presidenti delle Delegazioni regionali dell'UNCEM si sono riuniti a Roma, unitamente ai membri della Giunta esecutiva nazionale, il 13 aprile presso la sede dell'Amministrazione provinciale.

Il Presidente Martinengo ha dato anzitutto alcune comunicazioni in ordine al Decreto-legge sulla finanza locale approvato al Senato e in discussione alla Camera, soffermandosi in particolare sul finanziamento triennale assicurato alle Comunità montane. Al riguardo il Presidente ha proposto di valutare in ciascuna Regione la possibilità di concretizzare un programma triennale di interventi per le Comunità montane collegato al programma di sviluppo regionale, così da definire gli interventi delle Comunità fino al termine dell'attuale mandato amministrativo.

Altro argomento illustrato dal Presidente concerne l'applicazione degli artt. 35 bis e 35 ter del Decreto-legge n. 55/83 in ordine alla partecipazione degli amministratori locali all'attività delle rispettive Associazioni nazionali e al distacco di personale presso le stesse Associazioni.

Il Segretario generale Piazzoni ha dato notizia della emissione dei 5 decreti per la erogazione dei fondi alle Comunità montane per il 1982, rilevando le incertezze tuttora persistenti in ordine all'applicazione dell'art. 40 della legge 119/81.

Per la proposta di legge sulla indennità agli amministratori il Segretario generale ha dato notizia delle osservazioni finora pervenute dalle Delegazioni regionali.

La discussione ha preso avvio sulle comunicazioni del Presidente e sono intervenuti Cavalli, Presidente della Delegazione della Lombardia; Sirgi, Presidente della Delegazione dell'Emilia; Larocca, Presidente Basilicata; Cascinari, Presidente Molise; Ginepri, Vice Presidente Lazio; Melino, Presidente Puglia; Rinaldi, Presidente Marche; Pizzicaroli, Presidente Lazio; Fulcheri, Presidente Piemonte; Forabosco, Presidente Friuli; De Nard, Presidente Veneto. Gli argomenti trattati hanno riguardato i servizi a domanda individuale, da definire con decreto ministeriale entro l'anno, la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti, il personale dipendente dalle Comunità montane e, più in generale, i rapporti tra le delegazioni regionali e gli organi delle rispettive Regioni, e taluni problemi delle Comunità montane del Mezzogiorno.

Il Vice Presidente dell'UNCEM Gonzi ha quindi riferito sulle trattative svolte per il contratto del personale del servizio sanitario e si è soffermato sulla esigenza di una maggiore attività organizzativa da parte delle Delegazioni regionali nel cui ambito operano le Comunità montane con funzioni di USL, ai fini di assicurare le nomine di rappresentanti da definire insieme con l'ANCI-Sanità nelle commissioni regionali e zonali da costituirsi per la gestione del contratto e degli accordi per il personale delle USL. È stata anche preannunciata la ripresa di incontri a livello regionale o interregionale tra gli amministratori e gli operatori delle Comunità montane/USL.

Il Presidente ha quindi informato i presenti sulla proposta della Giunta esecutiva per la convocazione dell'Assemblea nazionale a Salerno per la fine di novembre, esortando le Delegazioni a studiare sin d'ora opportune forme di dibattito sui temi che saranno all'ordine del giorno dell'Assemblea e di organizzazione per una ampia partecipazione di amministratori all'incontro nazionale che per la prima volta verrà organizzato in una regione meridionale.

In ordine alla collaborazione tra le Delegazioni regionali e i rispettivi organi delle Regioni, il Presidente ha dato notizia che nella giornata seguente ci sarebbe stato un incontro del comitato di presidenza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni con le rappresentanze dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM per riprendere la collaborazione per l'approfondimento di alcuni temi di comune interesse.

La legge finanziaria 1983

La Camera dei Deputati ha approvato nella seduta del 26-3-1983 il disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il corrente anno, ora all'esame del Senato (atto n. 2224) per la definitiva conversione in legge.

Per quanto specificamente interessa i Comuni e le Comunità montane, di particolare rilievo è il contenuto dell'art. 9 (Disposizioni in materia di personale), di cui più avanti si riporta lo stralcio del 3° e 4° comma, che nel prevedere per il 1983 il limite d'incremento del 13% rispetto al 1982 per la copertura della spesa complessiva relativa agli aumenti di trattamento economico per il personale dipendente, stabilisce per giunta un assoluto divieto di assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, demandando alla decisione del Presidente del Consiglio, in relazione alla valutazione di particolari necessità, eventuali deroghe a tale disposto.

Art. 9

... Per l'anno 1983 è fatto divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale tutti i comparti del pubblico impiego — fatto salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, con esclusione del conferimento di supplenze annuali e brevi del personale della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio 1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma ...

Erogato alle Regioni il saldo dei fondi 1982 alle Comunità montane

Il finanziamento disposto dall'art. 36 della legge 51/82 (per l'importo totale di 120 miliardi) destinato alle Comunità montane è stato liquidato per poco più di 20 miliardi direttamente alle Comunità montane per le spese di gestione e per il restante importo alle Regioni, cui compete l'erogazione del fondo alle Comunità montane, previa approvazione dei piani stralcio annuali di intervento formulati dalle Comunità sulla base dei piani pluriennali di sviluppo.

Con il primo Decreto datato 24-2-82 (G.U. 26-4-1982 n. 113) il Ministro del Bilancio aveva disposto l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di 30 miliardi. L'erogazione dell'importo è peraltro avvenuta soltanto nello scorso settembre.

Con altro Decreto *(G.U. 27-12-1982 n. 354)* lo stesso Ministro ha provveduto alla assegnazione dell'importo di 69 miliardi. L'importo suddetto è stato versato nelle casse regionali a fine febbraio. Per il conguaglio finale per la differenza di L. 980.388.000 del finanziamento alle Regioni (rispetto allo stanziamento totale di 120 miliardi e alla avvenuta erogazione del suddetto importo alle Regioni e del contributo alle Comunità montane sulle spese di funzionamento) è in corso di firma il decreto.

Cinque decreti ministeriali per l'erogazione alle Comunità montane del contributo statale 1982

In esecuzione della norma di cui all'art. 36 della legge n. 51/82, che ha assegnato per l'anno 1982 un contributo statale alle Comunità montane per le spese di gestione (30 milioni fissi più 1.000 lire per abitante), il Ministro del Bilancio e della Programmazione economica ha emesso cinque Decreti per la liquidazione del suddetto contributo.

Con il primo Decreto del 6 novembre 1982 (G.U. 28-12-1982 n. 355) sono stati impegnati i fondi a favore delle Comunità montane delle Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Trentino Alto Adige. Con il Decreto in data 18 dicembre 1982 (G.U. 12-2-1983 n. 42) sono stati impegnati i fondi per le Comunità montane delle Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Il terzo Decreto del 22 gennaio 1983 ha impegnato fondi per le Comunità montane della Basilicata e della Campania. Il quarto Decreto, firmato il 9 febbraio 1983 (pure in corso di registrazione) ha impegnato fondi per le Comunità montane della Puglia e per alcune Comunità montane non comprese nei precedenti elenchi delle Regioni: Emilia Romagna, Marche, Valle d'Aosta, Basilicata, Umbria, Lazio e Sardegna.

In relazione ai ritardi verificatisi da parte di alcune Comunità montane per la comunicazione dei dati relativi alla popolazione residente nei Comuni parzialmente montani, è in corso di firma il quinto ed ultimo Decreto riferito a sei Comunità montane delle Regioni: Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata.

L'importo complessivamente erogato alle Comunità montane è di lire 20.019.612.000.



Trasmissioni RAI sulle Comunità montane

Lunedì 18 aprile ha avuto inizio una serie di trasmissioni che per una decina di settimane la RAI dedicherà alle Comunità montane nel programma «Notturno italiano» in onda tra le ore 23,30 e le ore 24 sulle reti unificate di Milano 1 e Roma 2.

La rubrica si chiama «Confronti», è rivolta a far conoscere le istituzioni democratiche periferiche ed è curata da Giuseppe Liuccio.

1° Congresso dei Segretari delle Comunità montane

L'ANASCOM, Associazione Nazionale dei Segretari delle Comunità montane, comunica che il 1° Congresso dei Segretari stessi si svolgerà a Roma il giorno 4 giugno 1983 con inizio alle ore 9,30 presso la sede dell'ANCI, in via dei Prefetti 46.

Oltre che per discutere i problemi di più viva attualità, come ad esempio quello della definizione dello stato giuridico, il Congresso è convocato per eleggere gli organi statutari dell'Associazione (sino ad ora retta da un Comitato provvisorio) per i prossimi 5 anni.

È in corso la spedizione degli inviti.

Lo stato attuale delle Autonomie locali e le prospettive di riforma

Esame del «Rapporto Aniasi»

Folco Maggi

È Stato di recente pubblicato il «Rapporto 1982 sullo stato delle autonomie locali» elaborato per iniziativa del Ministro Aniasi

Il rapporto ha il pregio della completezza delle informazioni ma soprattutto di cogliere l'attualità del problema entrando senza riserve nel vivo del dibattito in corso fra le forze politiche, culturali e sociali sulla non più oltre rinviabile riforma delle autonomie locali. E lo fa da una posizione abbastanza delineata, suffragata da dati ed elementi oggettivi, e con una impostazione e visione del problema che si può condividere o meno ma che, tuttavia, prefigura chiaramente quelli che sono o meglio saranno i nodi istituzionali da sciogliere.

Il documento parte dalla constatazione della concreta, operante vitalità del governo locale per affermare l'esigenza di ricondurre le contraddittorie manifestazioni di esso ad una fisionomia e sistematicità oggi in gran parte assente.

La domanda centrale che oggi si pone ed a cui il rapporto tenta di dare una risposta, è *«se lo sforzo di restituire una sistematicità ed un "governo" a Regioni ed enti locali a base territoriale, in sé e nelle loro reciproche relazioni oltre che nei rapporti con il centro, possa contare su alcuni principi (anche costituzionali) acquisiti o se viceversa l'insieme non sia interamente da reinventare (e le indicazioni, anche costituzionali, manchino o siano irrimediabilmente alle spalle)»*.

Si tratta, cioè, di discernere le questioni per le quali si pone un problema di vera progettazione e rifondazione da quelle per le quali è solo questione di attuazione di disposizioni costituzionali.

Il rapporto ritiene che l'insieme dei dati raccolti e su cui poggia tutta l'impostazione del rapporto stesso possa essere ordinato nelle seguenti tre categorie per ognuna delle quali riserva una trattazione separata:

1) l'insieme dei problemi che sembrano riferibili quasi prevalentemente alla mancata o parziale attuazione delle disposizioni costituzionali;

2) l'insieme dei problemi per i quali è ipotizzabile una riforma ma limitatamente ad alcuni specifici punti dei problemi stessi, cioè all'interno di singoli sistemi, che, peraltro, mantengono la loro validità e quindi non necessitano di essere riformati.

In tale quadro sono affrontate le modalità di collaborazione fra Stato - Regioni - Comuni. Un rilievo particolare viene dato alla opportunità che le Associazioni ANCI - UPI ed UNCEM svolgano un ruolo sempre più incisivo nella definizione e costruzione di tali rapporti. Da qui un riconoscimento pieno alla validità del ruolo che tali associazioni hanno assunto nel tempo;

3) l'insieme dei problemi emergenti, anche a seguito di mutazioni economico-sociali che, tuttavia, hanno bisogno di essere meglio individuati e capiti per dare loro la giusta e possibile soluzione. Solo per questi si impone quella necessità di integrale progettazione.

Disposizioni costituzionali, collaborazione Stato-Regioni-Comuni e problemi emergenti

Per la riforma delle amministrazioni locali, il rapporto ritiene ormai pacifici ed acquisiti, in quanto generalmente condivisi, i seguenti principi:

a) il carattere della legge a *maglia larga;*

b) il riconoscimento della autonomia statutaria dei Comuni;

c) la previsione della dimensione associativa intercomunale, cui affidare anche una pluralità di servizi;

d) la previsione di «aree metropolitane»;

e) la modifica e l'alleggerimento dei controlli sugli atti degli enti locali;

f) nuovi criteri di ripartizione delle funzioni tra Consiglio comunale e Giunta Comunale.

Ritiene, invece, che siano ancora da approfondire alcuni temi. In particolare, la necessità di differenziare i diversi livelli istituzionali di governo in ragione della loro dimensione (territoriale, di popolazione, ecc.), ai fini della ripartizione ed allocazione delle funzioni e competenze.

Tale criterio o principio, di allocare cioè competenze e funzioni con riferimento alla dimensione territoriale, esige che vi sia una corrispondenza, in un sistema riformato, tra i nuovi livelli di esercizio delle funzioni (già in atto: ad esempio le USL) ed i nuovi enti rappresentativi che debbono realizzarsi attraverso la forma di associazione multifunzionale fra comuni, anche se tale realizzazione deve avvenire con gradualità. In ciò vi è lo sforzo per realizzare non una opposizione alla centralità del Comune, *bensì una nuova centralità del Comune nel nuovo assetto di larga parte delle sue funzioni.* Non deve accadere infatti che la riforma delle funzioni si risolva, praticamente, in un impoverimento di funzioni da parte del Comune, pur nella riaffermata autonomia di quest'ultimo, atteso che alcuni importanti servizi potrebbero essere allocati a differenti livelli di governo in ragione della dimensione di cui si è detto innanzi. Si avrebbe così, una autonomia formale cui non corrisponderebbe una adeguata autonomia sostanziale, di contenuto. Un rischio da evitare e comunque da circoscrivere.

Nuova centralità del Comune e funzioni della Provincia

Se il principio della corrispondenza tra i nuovi livelli di esercizio delle funzioni ed i nuovi enti rappresentativi comporta, a livello comunale, un processo di aggregazione e di associazione, a livello provinciale, esso introduce la previsione di una corrispondenza all'ambito territoriale della Provincia delle funzioni di area vasta. La qual cosa comporta il riconoscimento alla Provincia di *«funzioni di amministrazione attiva oltre che di programmazione generale e di settore, e di gestione dei servizi di aree vaste»*.

È una tematica indubbiamente aperta a contributi chiarificatori ma anche innovatori e perciò stesso affascinante, che avrà di certo modo di arricchirsi sempre più nel corso del dibattito in atto.

La soluzione politica che ne uscirà sarà il risultato della felice combinazione tra rinnovamento e aderenza piena alla nuova realtà territoriale e demografica nelle sue attuali espressioni, aspirazioni e convincimenti.

Il processo riformatore dovrà necessariamente svilupparsi per fasi, si evidenzia nel rapporto.

Non c'è dubbio che esso possa considerarsi già in atto per il fatto che si sono realizzati interventi e provvedimenti di settore (la riforma sanitaria ad esempio) che però non risultano avvenuti propriamente nel quadro di criteri e principi generali cui dovrebbe ispirarsi il nuovo ordinamento locale.

Nella fase attuale, quindi, sarebbe auspicabile — afferma il rapporto — che non si proceda oltre a nuove sperimentazioni nell'assetto locale, magari riflettendo su quelle già compiute in questi anni (Comunità montane - Consigli di circoscrizione - USL).

Questo non vuol dire andare nella direzione di un indirizzo uniforme dell'assetto locale, ma, al contrario, nel senso di una ampia libertà di sperimentazione e differenziazione nell'ambito, tuttavia, di punti di riferimento generale e dei principi-guida che saranno individuati dal legislatore della riforma. Quest'ultima dovrà essere intesa — sostiene il rapporto — come vero processo riformatore in cui la disciplina rinnovata dei soggetti deve essere connessa a quella dell'organizzazione e dell'attività amministrativa sottostante ed entrambe ispirate allo stesso nucleo di principi informatori.

La situazione degli enti locali nell'ultimo decennio è stata caratterizzata da un fortisismo movimento, da mutazioni ed innovazioni sostanziali. Il vero problema della riforma, almeno nella fase attuale, è quello di «governare» l'evoluzione del sistema delle autonomie in modo tale che non contraddica le linee del disegno riformatore che certamente non può esaurirsi in un breve arco di tempo.

Il processo riformatore poggerà da un lato su di una normazione statale più flessibile o a maglia larga, dall'altro, ed entro il quadro statale, sulla valorizzazione dell'autonomia locale, nella forma dell'autonomia statutaria. In tale visione si colloca il riconoscimento della peculiarità e della specificità dei problemi del governo locale nelle aree metropolitane, e sulla conseguente necessità che ciò trovi la propria espressione istituzionale, così come tale specificità deve essere riconosciuta per le aree a popolazione sparsa ove insistono comuni minori a bassa densità demografica per cui potrebbero essere previste forme di ordinamento differenziato.

Ne è un esempio il concetto di istituzione metropolitana che può essere realizzata sia sotto forma di associazione intercomunale che sotto forma di variante all'ordinamento provinciale. Su tale specifico, importante problema il rapporto afferma la necessità di approfondimento da parte degli enti locali e delle loro associazioni rappresentative con particolare riguardo all'aspetto dell'autonomia statutaria.

Forme associative tra Comuni

Un capitolo a parte il rapporto dedica alle forme associative fra Comuni. Ed è certo la tematica che più direttamente riguarda la vita delle Comunità montane.

I consorzi fra enti locali di cui al testo unico del '34 possono essere considerati istituzioni a competenza singola e predeterminata, cioè si costituivano per determinati servizi di interesse comune. Dal 1970 è cominciato a delinearsi il modello associativo proprio delle Comunità montane che si è realizzato con la legge 1102 del '71. Tale modello presenta una sua specificità ed originalità tali da farlo, giustamente, aggettivare come riformatore. Esso, rispetto al consorzio, è caratterizzato da una maggiore democraticità per essere garantita in seno all'organo assembleare la presenza delle minoranze, anche se rimane l'elezione indiretta. Mentre si contrappone al consorzio stesso per il fatto che la Comunità montana si presenta come un ente potenzialmente a competenza generale attese le funzioni di programmazione generale (piano di sviluppo economico-sociale) e urbanistico (piano territoriale).

È stato così posto, afferma il rapporto, e l'esperienza di questi anni lo ha validamente confermato, il tema di una forma associativa intercomunale, generale e necessaria, anche se limitata e correlata alle speciali esigenze montane.

Tale forma associativa secondo le valutazioni e le indicazioni del rapporto è certamente destinata a funzionare da ambito di riferimento per tutte le funzioni tendenzialmente sovracomunali — *«escluse quelle tipicamente dell'ente intermedio e che richiedono ambiti territoriali più ampi»* — in una visione indubbiamente propositiva del superamento, anche se in prospettiva, della eccessiva frammentazione comunale. Una realtà, quest'ultima, sulla quale è doveroso un intervento chiarificatore.

Con la riforma sanitaria, viene sviluppato il tema delle associazioni comunali, così come posto dalle Comunità montane. Le funzioni sanitarie vengono pertanto svolte ed assolte sia dal Comune singolo, sia dalle Comunità montane quando vi è coincidenza territoriale, sia dalle associazioni comunali quando l'ambito territoriale della USL coincide con quello di più Comuni.

Non c'è dubbio che le istituzioni associative hanno assunto ed assumeranno anche per il futuro una importanza vitale nel complesso delle istituzioni locali.

Tutto ciò deve, tuttavia, non essere lasciato alla discrezionalità dei legislatori regionali, afferma il rapporto. In particolare, i caratteri e le funzioni dell'associazione stessa, i principi del

suo ordinamento, i suoi potenziali compiti, i necessari rapporti di collegamento con gli stessi Comuni associati, debbono rientrare nella competenza del legislatore statale.

È un obiettivo politico, è e rimane parte integrante del programma governativo, secondo il rapporto, l'introduzione di un «modello» di associazione di comuni, *unica per un determinato territorio*, obbligatoria e plurifunzionale, cui dovrà far capo l'erogazione di tutti i servizi che i Comuni non possono svolgere singolarmente. Sul piano operativo, la soluzione di tali problemi dovrà necessariamente avvenire in sede di riforma delle autonomie locali.

Il fatto che il rapporto nell'affermare la necessità di un modello di associazione di Comuni abbia inteso riferirla ad un determinato territorio, vuol significare che l'unicità dell'associazione è in rapporto alla specificità del territorio. Questo consente di comprendere e di apprezzare la ragione storica al di là del fatto giuridico, peraltro ampiamente consolidato, della esistenza della Comunità montana per cui il Governo nell'approntare il disegno di legge sulla riforma delle autonomie locali ha giustamente e di proposito mantenuta intatta la distinzione fra associazione di comuni in senso proprio e Comunità montana.

L'istituzione «Comunità montana» va del resto considerata nella sua «atipicità» la quale peraltro è spiegabile e giustificabile solo in rapporto alla specificità delle esigenze del territorio montano.

Il rapporto, inoltre, si sofferma ampiamente sulla dibattuta quanto attuale questione della autonomia finanziaria degli enti locali correlata alla capacità impositiva degli stessi.

Ci si limita qui ad osservare che il rapporto evidenzia la stretta interdipendenza fra riforma delle autonomie locali e riforma della finanza locale per cui parallelo deve essere il processo riformatore sui due problemi mentre unico ne deve essere il disegno.

Rispetto al momento in cui il rapporto è stato pensato e scritto, è doveroso notare che il dibattito è andato avanti e di conseguenza alcune affermazioni, anche di principio, contenute nel rapporto stesso, hanno subito se non proprio un ribaltamento almeno un ridimensionamento, alcune posizioni concettuali hanno ricevuto un affinamento, alcune soluzioni che potevano apparire definitive sono state rimesse in discussione.

Prospettive di riforma

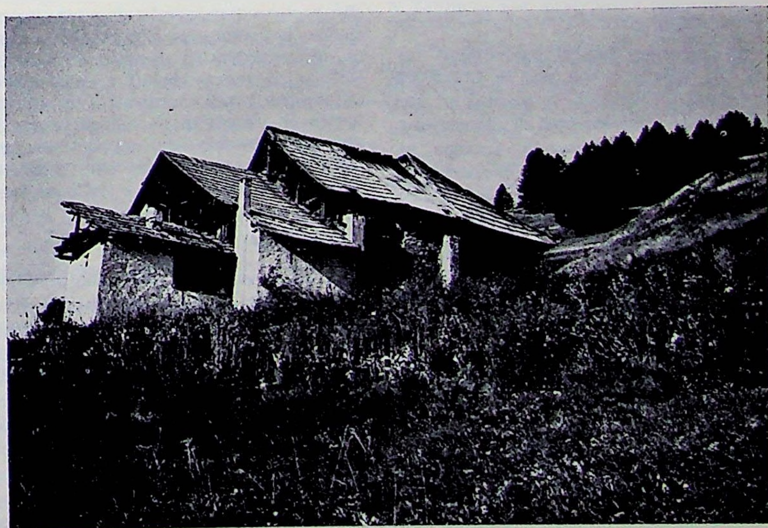
Il progetto Rognoni, varato dal Governo, nella sua collegialità sotto forma di disegno di legge e presentato al Senato, è la dimostrazione tangibile dell'avanzamento che si è avuto nel dibattito politico-culturale. Tanto più per il fatto che esso è stato volutamente interpretato dallo stesso Governo come una aperta base di discussione per le forze politiche, pur con la indicazione precisa di una linea di tendenza. E le forze politiche in seno alla Commissione affari costituzionali del Senato lo hanno unanimemente assunto e scelto tra i vari progetti presentati, come traccia, come base di discussione per la trasformazione del progetto stesso in legge dello Stato.

In tale quadro mutato e rinnovato, il concetto di associazione di comuni, plurifunzionale, obbligatoria ed unica per un determinato territorio, nel senso proposto ed inteso dal rapporto che si recensisce, ha subito una modificazione, se si vuole un affinamento in quanto l'associazione non viene più intesa e concepita come una «istituzione» fine a se stessa e che obbligatoriamente si ha da fare per lo svolgimento di tutti quei servizi che i comuni non possono svolgere singolarmente per dimensione sia territoriale che demografica, ma come una scelta, volontaria quindi, di una forma associativa che possa condurre, entro certi limiti e condizionamenti anche temporali, all'accorpamento o fusione di più comuni in un solo comune per far sì che, una volta realizzato tale accorpamento, non si abbia più l'esigenza di riunirsi in associazione per svolgere quei compiti e quelle funzioni di cui si è titolari.

Si è passati, quindi, da una posizione concettuale che, partendo dall'esigenza di allocare funzioni e competenze ad un livello adeguato, ipotizza una forma associativa obbligatoria e plurifunzionale che si istituzionalizza nel momento in cui permane nell'ordinamento e vive nel tempo, ad una posizione concettuale che, pur partendo dalla medesima esigenza, ipotizza una forma associativa che non è fine a se stessa ma, all'opposto, è finalizzata al suo superamento e che oltretutto, per la sua stessa ragion d'essere, non può non presentarsi sotto forma della scelta.

Si riconosce, invece, anche nel progetto Rognoni quel carattere di specificità a determinate esigenze del territorio montano nel momento in cui viene mantenuta a se stante un'apposita e diversa disciplina delle Comunità montane, distinta da quella delle associazioni.

Nella fattispecie, può a ragione affermarsi che la Comunità montana si istituzionalizza, pur nella sua «atipicità» rispetto all'ordinamento generale delle autonomie locali, e ciò ha la sua ragione storica e giuridica proprio per la rilevanza nazionale e costituzionale del problema «montagna».



I Comuni governano veramente la sanità?

Sono veramente i Comuni i soggetti che indirizzano la politica sanitaria a livello locale? C'è stato da chiederselo più di una volta nel corso del Convegno nazionale «I Comuni per il governo della Sanità» che l'ANCI ha organizzato a Roma il 7 ed 8 aprile con la partecipazione di un numero di amministratori inversamente proporzionale all'importanza dell'argomento.

«Il mancato completamento del nuovo disegno istituzionale voluto dalla legge di riforma sanitaria, le difficoltà finanziarie del settore che mettono in forse la stessa erogazione dei servizi agli utenti del S.S.N., gli obiettivi difetti e carenze dell'impianto organizzativo e delle strutture, il disagio degli amministratori delle USL costretti a svolgere il loro mandato in un clima di generalizzata e spesso acritica criminalizzazione rendono carico di tensione e difficilmente gestibile il settore della sanità nel nostro paese».

Affermato ciò il convegno voleva dare spunti per riflettere sul ruolo del comune all'interno della struttura sanitaria che, riportata alla sfera delle autonomie locali, lo ha poi di fatto emarginato. È infatti il Comune il centro delle scelte per la politica sanitaria del cittadino? È una domanda retorica, poiché la risposta è negativa in quanto tutti hanno concordato che il vero gestore, assoluto del servizio sanitario a livello locale è quel «comitato di gestione» che spesso si sottrae a qualunque controllo di indirizzo e di merito.

Al convegno hanno partecipato numerosi relatori: ma non è stato un convegno «concluso» in quanto ad una prima fase, diciamo così di esposizione, ne seguirà una seconda, interna all'ANCI, di riflessione per giungere ad una conclusione annunciata a Venezia all'inizio di maggio, ma che invece sembra spostata.

In questa ultima fase, a spasso per l'Italia, l'ANCI annuncerà la propria posizione quale contributo al miglioramento se non della «controriforma» della sanità almeno alla cancellazione delle incongruenze che si sono potute toccare con mano.

Il tempo non consente di ampliare il discorso in modo più articolato e compiuto; ciononostante non possiamo non ricordare gli interventi di base che hanno costituito il terreno del dibattito.

Il Presidente dell'ANCI sen. Triglia rilevando che «*la Sanità è un settore in crisi*» ha detto che «*come amministratori locali sulle cui spalle — a seguito della legge 833 — è ricaduta la gestione pubblica del servizio, siamo ancora ocnvinti che la riforma sanitaria ha rappresentato un passo avanti e una conquista democratica*». Nel suo intervento il Presidente dell'ANCI ha ancora ricordato che «*La riforma ha avuto il merito di compiere, sul versante finanziario, una sorta di operazione-verità, poiché ha messo in luce le diverse e a volte confuse ragioni di spesa, razionalizzando i meccanismi di finanziamento e portando ad unità misurabile i vari centri di spesa. Non è vero che la sanità in Italia assorba risorse sproporzionate: a ben vedere il costo del servizio è contenuto e, comunque, non superiore a quello raggiunto da altri paesi*».

Nell'introduzione generale l'avv. Santini, Presidente della consulta Sanità, alla quale partecipano anche rappresentanti dell'UNCEM, dopo aver sottolineato il duplice obiettivo perseguito dalla riforma, riaccorpare sul territorio tutte le strutture sanitarie precedentemente frazionate sotto la responsabilità di diversi soggetti, ed utilizzare nella creazione del servizio sanitario l'apporto di tutti i soggetti fondamentali dell'ordinamento, ha rilevato che pur predisponendo una rete associativa articolata, la riforma ha sofferto dell'assenza di funzionalità delle USL e di un moderno assetto delle autonomie locali. Santini ha quindi rilevato la necessità di «*rivedere il sistema di nomina degli amministratori delle USL evitando che queste divengano il braccio operativo delle regioni anziché una diretta emanazione dei responsabili della comunità locale*».

La relazione principale dell'UNCEM è stata svolta da Giovanni Fazzini, Presidente della Comunità montana Valsassina: portando l'esperienza delle Comunità montane con funzioni di USL ne ha rilevato la funzionalità e la penetrazione di coordinamento e programmazione «*tanto più necessaria in una realtà territoriale estremamente polverizzata come quella montana*». Elementi negativi, secondo Fazzini, sono costituiti dalla pletoricità dei comitati di gestione, dalle carenze dei quadri tecnico amministrativi nonché dei servizi e dei presidi. Esiguità di finanziamenti, derivante dall'inadeguato criterio della spesa storica è accompagnata dalla necessità di spostare lo sforzo che deve sostituire alla cura la prevenzione, dando vita ai distretti di base, quali strumenti per un coinvolgimento del comune nella gestione della salute.

Ristrettezze di spazio non ci permettono di dilungarci sulla relazioni che erano state affidate al prof. Giannini e al prof. Dau: la stessa cosa per la relazione del Ministro delle Regioni on.le Fabbri, da tempo amico dell'UNCEM, e che rimandiamo ad un prossimo numero; è da rilevare invece una riunione che, a lato dell'assemblea, è stata coordinata dall'avv. Facchiano Vice Presidente dell'UNCEM, alla quale hanno partecipato i Presidenti delle Comunità montane/USL presenti al convegno. Ampia concordanza con la relazione di Fazzini, rilievi sui problemi generali e che toccano specificatamente il personale distaccato, le strutture decentrate, il blocco del personale. Preoccupazioni ma anche proposte che il dibattito ha accolto e che in più saranno portate nei gruppi di studio, prima dell'ultima fase di questo convegno itinerante per l'Italia.

(M. Ch.)

IL MONTANARO D'ITALIA

viene inviato a tutti i Comuni, le Comunità montane e gli Enti associati all'UNCEM.

Ulteriori abbonamenti (L. 22.000 per 11 numeri annuali) possono essere sottoscritti presso l'Editore.

Sconti particolari sono concessi per abbonamenti cumulativi da parte degli Enti in favore dei propri tecnici ed amministratori.

Contattare la **STIGRA Editrice - 10124 Torino - Corso S. Maurizio 14 - Tel. 011/885622 - C.C.P. n. 23843105.**

Il 21 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto legge n. 55/1983 sulla finanza locale, sulla base del testo ampiamente emendato in precedenza dal Senato.

Data l'attualità e l'importanza del tema, abbiamo ritenuto opportuno dedicare alla finanza locale uno «speciale», aperto da un articolo di commento del Direttore responsabile della rivista e Segretario generale dell'UNCEM comm. Giuseppe Piazzoni, cui seguono il testo definitivo del D.L. 55 (coordinato con le modifiche apportate dal Senato al testo governativo), nonché la tabella del riparto tra le regioni dei 3.200 miliardi assegnati per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali per il 1983, confrontati con i dati relativi al 1982.

Lo «speciale» riprende infine alcuni temi emersi al Convegno su «Le spese dei Comuni e le modalità di applicazione del D.L. 55 sulla finanza locale» organizzato a Rimini dal 7 al 9 aprile dal quotidiano «Il Sole 24 Ore» e dalla rivista «La finanza locale». Tra le molte relazioni presentate al Convegno abbiamo scelto quella del dr. Antonio Giuncato sui problemi della perequazione e del riequilibrio e quella del dr. Bruno De Leo sugli aspetti quantitativi della spesa degli Enti locali.

Le relazioni sono integrate da interessanti grafici e tabelle.

Il decreto-legge per la finanza locale avrà durata triennale dando tranquillità di gestione a Comuni, Province e Comunità montane

Giuseppe Piazzoni

È stato definitivamente approvato il Decreto-legge per la finanza locale che avrà durata triennale per molte norme e pertanto consentirà agli amministratori degli enti locali una relativa tranquillità di gestione fino al termine del mandato elettorale che, per la maggior parte di essi, scade nel maggio 1985.

Il Decreto - legge ha avuto anche quest'anno due edizioni: la prima il 30 dicembre 1982 (DL n. 952) e la seconda edizione il 28 febbraio 1983 (DL n. 55).

Il Senato aveva avviato in aula la discussione per la conversione in legge del primo Decreto, discussione che non aveva potuto concludersi con il voto poiché al Governo in quel momento premeva di più far passare al Senato il Decreto-legge in materia tributaria.

Decaduto il primo Decreto-legge, il Governo ha emanato il secondo Decreto utilizzando quasi interamente i 68 emendamenti che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato (relatore il sen. avv. Claudio Beorchia) aveva formulato rimettendo all'esame dell'aula il Decreto e che abbiamo illustrato sul n. 3 della rivista.

Nell'«Editoriale» del n. 4 abbiamo dato notizia dell'avvenuta emanazione del Decreto-legge n. 55 e della sua approvazione in Commissione Finanze e Tesoro del Senato nella seduta del 22 marzo, mentre l'aula del Senato ha iniziato l'esame del provvedimento il 24 marzo e lo ha concluso con il voto il 30 marzo.

La Camera dei deputati lo ha poi approvato il 21 aprile, accettando gli emendamenti apportati dal Senato.

Rispetto al testo del secondo Decreto-legge il Senato ha approvato una cinquantina di emendamenti per cui si può ben dire che entrambi i Decreti-legge sono stati sostanzialmente emendati dal Senato rispetto alla stesura disposta dal Governo.

Per quanto attiene gli emendamenti di quest'ultimo Decreto-legge, ricordiamo anzitutto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 1983 per Comuni e Province è fissato entro il 31 maggio, ma per i Comuni e le Province che avranno le elezioni amministrative il prossimo 26 giugno (tra i quali sono presenti ben 611 Comuni montani su 1.110) i termini per la deliberazione del bilancio e degli adempimenti connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.

Nella conversione in legge è stata inserita una normativa (art. 1-*quater*) che ha attinenza alla programmazione economica nazionale e regionale, ma che per la sua importanza avrebbe dovuto trovare maggiore e più specifica indicazione. Con riferimento all'art. 11 del DPR n. 616, che prevede la partecipazione degli enti locali territoriali alla programmazione regionale, l'articolo in esame specifica che «le Province e i Comuni partecipano alla elaborazione di programmi regionali di sviluppo... e devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regio-

nali di sviluppo». La relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio dovranno essere presentati dalla Giunta entro il 15 novembre al Consiglio e da questi approvati entro il 15 dicembre. La Regione dovrebbe ricevere copia della relazione previsionale e programmatica ed esprimere eventuali proprie osservazioni ovviamente nel ristretto termine di tempo entro il quale il bilancio deve essere approvato dal Consiglio.

Nel 1983 5 miliardi saranno destinati (art. 2-*ter*) ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 hanno ottenuto trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981. I Comuni interessati devono farne richiesta al Ministero degli Interni entro il 15 maggio 1983.

Per quanto riguarda il fondo perequativo relativamente agli anni 1984 e 1985, l'importo sarà stabilito dalla legge finanziaria ma il criterio di riparto è fin d'ora stabilito per il 55% in base alla popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello della ripartizione, per il 30% in proporzione alla stessa popolazione moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza e per il 15% fra i Comuni la cui spesa corrente pro-capite è inferiore alla media nazionale. I parametri finanziari per l'applicazione dei criteri di riparto suddetti saranno determinati con Decreto del Ministro dell'Interno entro il 31 ottobre del 1983 per l'anno successivo ed analogamente entro il 31 ottobre 1984.

L'articolo 4-*ter* detta le norme per il fondo perequativo per le Province nel biennio 1984-'85 che sarà ripartito per il 30% in proporzione alla popolazione residente, per il 30% in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, per il 25% in proporzione alla popolazione di ciascuna Provincia moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della Provincia stessa, e per il 15% fra le Province la cui spesa corrente pro-capite è inferiore alla media nazionale.

La copertura del costo dei servizi pubblici a domanda individuale anziché nel limite del 30% è fissata (art. 6, comma 5-*bis*) per l'importo del 22% nel 1983, del 27% nel 1984 e del 30% nel 1985. Le percentuali suddette possono essere ridotte fino alla metà per i Comuni terremotati, disastrati o gravemente danneggiati. Resta ferma la norma in base alla quale il Ministro dell'Interno entro fine anno individuerà con Decreto, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. L'argomento interessa anche le Comunità montane che svolgono attività nel settore sociale.

L'art. 8 stabilisce norme specifiche per la corresponsione ai Comuni e alle Province per le funzioni delegate o trasferite dalle Regioni dell'importo pari a quello dovuto per il 1982, aumentato del 13% per il 1983, mentre per gli anni successivi tali importi saranno maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato. Norme specifiche e rigide vengono stabilite per la concessione dei mutui da parte della Cassa DD.PP. o da altri istituti di credito dagli artt. 10 e 13. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti negli anni 1983 e 1984 graveranno sullo Stato per 2/3 e 1/3, rispettivamente, mentre dal 1° gennaio 1985 tutti gli oneri saranno a carico dei Comuni e delle Province senza contributo dello Stato. La contrazione di mutui al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 sarà totalmente a carico degli enti locali.

Anche la normativa di cui all'art. 11 che consente la contrazione di mutui da parte delle Province, d'intesa con Comuni e Comunità montane, per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente, la difesa del territorio, ecc. resterà una dichiarazione di principio fino al 1985 poiché al di fuori della stretta competenza provinciale per viabilità ed edilizia scolastica i mutui alle Province da parte della Cassa DD.PP. non saranno concessi.

Una notizia importante da sottolineare positivamente per quanto riguarda l'erogazione di mutui è l'avvenuta ripartizione — ne abbiamo dato notizia con l'indicazione per ciascuna Regione dell'inporto disponibile ai sensi dell'articolo 9, lett. *b*) — di 3.200 miliardi complessivi. È stato comunicato da parte della Cassa DD.PP. a ciascun Comune il relativo importo, garantendo ai Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti l'importo di 150 milioni e assegnando agli altri Comuni l'importo calcolato, nel riparto regionale, sulla base del parametro del 90% per la popolazione e del 10% per il territorio, per cui ciascun Comune conosce fin d'ora le possibilità di finanziamento della Cassa per il 1983.

Il nuovo Decreto contiene specifiche norme (artt. 12-*bis* e 12-*ter*) per la nomina di amministratori e revisori dei conti delle Aziende municipalizzate.

Un'altra norma importante contenuta nell'art. 13 (secondo e terzo comma) è riferita al divieto di approvazione di perizie di variante o suppletive ai progetti, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, che siano superiori al 30% dell'importo progettuale originario. Tale norma si affianca a quella del precedente comma, per cui le previsioni di spesa dei progetti debbono sempre esser riferite all'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione avviene per stralci o lotti funzionali.

L'art. 15 relativo al personale dei Comuni e delle Province è stato ulteriormente migliorato rispetto alla prima e alla seconda stesura del Decreto.

Il Ministero dell'Interno ha l'obbligo di aggiornare periodicamente, sentite ANCI, UPI, CISPEL e UNCEM, i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali e le aziende speciali.

Dell'art. 16 riferito al finanziamento delle Comunità montane abbiamo parlato sul precedente numero della rivista. Ricordiamo qui che l'incremento del 13% sull'importo totale di 120 miliardi, riconosciuto per il 1983, sarà erogato soltanto con il bilancio dello Stato per l'anno 1984, mentre per gli esercizi 1984 e 1985 l'importo ora stabilito sarà maggiorato del tasso programmato di inflazione.

Il finanziamento assicurato per il triennio potrà consentire alle Regioni e alle Comunità montane — come è avvenuto in alcune Regioni per il finanziamento 1979-'81 — di predisporre programmi triennali, anche in considerazione del fatto che l'erogazione materiale del fondo suddetto dovrebbe avvenire entro i 30 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, come stabilito nell'art. 1 della legge n. 93/81.

Un'ultima annotazione meritano gli artt. 35-*bis* e 35-*ter*. Gli enti locali, le loro aziende, le associazioni dei Comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali o provinciali delle Associazioni nazionali ANCI, UPI, AICCE, UNCEM e CISPEL, possono, con apposita deliberazione, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese. Possono altresì disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali delle Associazioni suddette nel limite di 10 dipendenti per le sedi nazionali e di 3 dipendenti presso ciascuna sezione regionale.

Le norme di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali delle citate associazioni. Le spese che gli stessi enti locali ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alla attività nazionale e regionale dell'associazione fanno carico al bilancio degli stessi enti. Praticamente viene facilitata l'attività delle associazioni e nello stesso tempo si consente agli amministratori direttamente coinvolti in tali attività di poterle svolgere.

Il testo del D.L. 55

Decreto Legge 28-2-1983, n. 55
Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Testo coordinato con le modifiche apportate dal Senato in sede di conversione in legge ed approvato dalla Camera dei Deputati. Le modifiche apportate dal Senato sono indicate in corsivo.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana
il seguente decreto:

Titolo I
NORME SUI BILANCI
E SUI SERVIZI LOCALI

Art. 1.

(1) Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.

(2) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

(3) Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(4) I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

(5) Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

(6) Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.

Art. 1-bis. - I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo di indennità integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 1-ter. - (1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983 i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.

(2) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'art. 19, è differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva.

Art. 1-quater. - (1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei princìpi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

(3) Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

(4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

(5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

(6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

(7) La relazione previsionale o programmatica o i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

(8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

(9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di inchiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

(10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo asse-

gnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

(11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Art. 2.

Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:

1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983;

2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte sia dell'avanzo di amministrazione che delle entrate *una tantum* utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982.

Non si tiene conto della eventuale riduzione disposta ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del citato decreto-legge;

3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-*bis*, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1);

4) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

Art. 2-bis. - (1) Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente articolo 2, con la stessa periodicità fissata per il 1983.

(2) Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

(3) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 3.

Art. 2-ter. - (1) Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli 5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari alla differenza, purché tale differenza non dipenda dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate una tantum ai sensi dell'art. 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(2) Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 2.

(3) Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al successivo art. 4, primo comma, lettera a). Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la ripartizione avverrà proporzionalmente.

Art. 3.

(1) Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1984.

(2) L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, *da effettuarsi entro il 20 ottobre*, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente.

(3) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

(4) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1983.

(5) Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

(5-bis) Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale».

(6) I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed an-

cora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

Art. 3-bis. - (1) L'avanzo di amministrazione, per la parte non derivante dai residui passivi perenti, può essere destinato al finanziamento di spese una tantum o di investimento; esso può altresì essere utilizzato per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi, ovvero per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da effettuare entro il 30 novembre ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

(2) Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori, deve essere prioritariamente assicurato con la parte dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata.

(3) Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.

Art. 4.

(1) Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi;

b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;

c) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;

d) fondo perequativo per le province, con una dotazione di lire 40 miliardi.

(2) La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente *pro capite* originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5.

(3) Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e, nella spesa, per servizi di carattere produttivo, per assistenza sanitaria, per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento dei beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

(4) La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(5) Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1983.

(6) Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, gli enti locali, entro 60 giorni da essa, effettuano, a pena di decadenza dal diritto al contributo perequativo, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4-bis. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per i comuni, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

(2) Il fondo perequativo è ripartito:

a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8 per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio 1971-'81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per cento;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente.

(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui alle lettere a) e b).

Art. 4-ter. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per le province, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

(2) Il fondo perequativo è ripartito:

a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

d) per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in base alla popolazione residente.

(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui alle lettere a), b) e c)

Art. 4-quater. - (1) Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e delle province

— tenuto conto del disposto del precedente articolo 2-bis, dei fondi perequativi di cui ai precedenti articoli 4-bis e 4-ter e dell'aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie di comuni e province — dovrà essere assicurata la possibilità di conseguire un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente, delle dotazioni finanziarie non inferiore al tasso programmato di inflazione.

(2) In ogni caso la quota parte delle risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti del 1983 provenienti dal bilancio dello Stato affluiscono nei fondi perequativi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter.

Art. 5.

(1) Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'indice di spesa è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

b) la spesa è decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente art. 4;

c) la spesa è altresì decurtata del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti;

d) le classi di popolazione per i comuni sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre;

e) le classi per le province sono così definite:

province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;

province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale.

(2) Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

(1) Le province, i comuni, i loro consorzi e le Comunità montane sono tenuti a definire, *non oltre la data della* deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale — e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali — che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.

(2) Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

(3) Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

(4) L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.

(5) I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

(5-bis) Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985, Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.

(6) I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.

(7) Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 7.

(1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8 per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento.

(2) Le suddette percentuali dei trasferimenti statali sono incrementate di *quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati* per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

(3) Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

(4) La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

(5) La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 24 del presente decreto.

(6) Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40 per cento, al 60 per cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 a seconda che l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del 12 per cento, del 16 per cento o del 20 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti all'applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982.

(7) L'importo di cui al precedente

comma viene corrisposto a consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione.

(8) Le province, qualora deliberino l'applicazione della addizionale di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 — diminuiti degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 — aumentato di una somma corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale è elevata al 14 per cento.

(9) Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

(10) Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.

Art. 8.

(1) Le Regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1982, maggiorati del 13 per cento.

(2-bis) Entro il 30 giugno 1983 le Regioni, qualora non abbiano regolato la materia con loro provvedimenti di legge, debbono corrispondere ai comuni e alle province, un importo pari a quello dovuto per il 1982, aumentato del 13 per cento, per le funzioni già da esse esercitate e trasferite agli enti locali con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(3) Le entrate di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, relative al periodo dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982, versate nel 1983 al bilancio dello Stato, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per essere attribuite, al netto dei pagamenti disposti nelle regioni a statuto speciale dall'ufficio stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministero del tesoro ai comuni in proporzione delle somme corrisposte per l'assistenza in favore della gente di mare.

(4) A tal fine i comuni dovranno notificare al Ministero del tesoro, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal segretario comunale, attestante l'onere effettivamente sostenuto fino al 31 dicembre 1982.

Art. 8-bis. - (1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.

Art. 9.

(1) L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorità per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente. Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;

b) il 70 per cento, per metà tra gli enti locali dei territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli enti locali degli altri territori, secondo la ripartizione su base regionale effettuata dal CIPE con deliberazione del 14 gennaio 1983;

c) il 10 per cento è destinato al finanziamento di opere pubbliche di particolare rilevanza o di interesse sovracomunale eseguite dai comuni, dalle province e dai loro consorzi.

(2) Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

(3) Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi.

(4) Per gli esercizi 1984 e 1985 gli importi dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato rispettivamente in 5.500 e 6.000 miliardi annui, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma.

(5) Per l'individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti della lettera *a*) si farà riferimento ai criteri che verranno adottati per i medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei fondi perequativi.

(6) Per i fondi di cui alla lettera *b*), qualora il CIPE non provveda ad una diversa ripartizione entro il 31 ottobre 1983 e 1984, provvederà il Ministro del tesoro sentita la commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

(7) Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si provvede con apporti da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, da determinarsi con la legge di bilancio.

(8) Il personale tecnico di cui all'articolo 15-*ter* del decreto legge 26 no-

vembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, può essere utilizzato oltre che per le finalità previste dall'articolo stesso anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti.

(9) Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 100 miliardi di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera *c*) del primo comma.

(10) L'autorizzazione di cui al comma precedente è estesa, per un pari importo, alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(11) Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province della Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 10.

(1) Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;

b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni;

e) attivare e integrare finanziamenti *regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento della spesa prevista*, e comunitari o di altri organismi internazionali;

f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali;

g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;

g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;

h) smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

i) edilizia popolare;

l) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato.

(2) Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

4) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalità di cui al successivo articolo 12.

(3) Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985.

Art. 11.

(1) I comuni singoli od associati e le comunità montane possono deliberare convenzioni dirette a affidare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.

(2) Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.

(3) Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunità montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi.

(3.1) Le Unità sanitarie locali, ove non dispongano di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni di appartenenza.

Art. 12.

(1) Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

(2) A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.



(3) L'articolo 27, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è abrogato.

Art. 12-bis. - (1) Gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di esperienza politico-amministrativa, di cui va data pubblica ragione dal consiglio dell'ente locale competente per la nomina.

(2) Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende pubbliche locali non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente corredate degli specifici titoli e requisiti di cui al primo comma.

Art. 12-ter. - (1) Dopo il primo comma dell'art. 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente:

«I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli degli enti proprietari».

(2) All'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

«Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e dei certificatori o società di certificazione, di cui al sesto comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate dagli specifici titoli e requisiti professionali».

Art. 13.

(1) Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.

(1.1) Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

(3) L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 30 per cento dell'importo progettuale originario.

(3.1.) Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.

(3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.

Art. 14.

I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Art. 15.

(1) Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa corrente *pro capite* prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la sostituzione delle unità di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983, *nonché per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno 1982. Limitatamente all'anno 1983 è consentito, altresì, confermare in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso periodo per il quale è stato chiamato in servizio il personale non di ruolo eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella prevista dal quindicesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.*

(2) Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonché per le aziende speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere contenute nel limite dell'80 per cento. *Tale limite non opera per le aziende speciali che abbiano chiuso l'esercizio finanziario in paregigo e che non abbiano, comunque, usufruito di contributi in conto esercizio.*

(3) È consentita inoltre l'assunzione:

a) di personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta massima utilizzata nell'anno 1982;

b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1967, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, *di nuovi impianti di cogenerazione, nonché per i controlli e la vigilanza effettuati dai comuni sede degli impianti energetici di cui al primo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1938, n. 8.*

(4) I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al precedente articolo 4, oltre all'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico, purché il rapporto dipendenti-popolazione, all'atto dell'assunzione, non risulti superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600 abitanti per le province.

(4.1) Fermo restando il presupposto della partecipazione al fondo perequativo, per i soli comuni con popolazione inferoire a 100.000 abitanti la detta percentuale di possibili nuove assunzioni è elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico, qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione risulti rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti.

(4.2) Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la percen-

tuale è elevata al 15 per cento solo se il rapporto dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni 150 abitanti.

(4.3) L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione delle percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda all'unità o all'unità superiore.

(4.4) Il Ministero dell'interno ha l'obbligo di aggiornare periodicamente, sentiti l'ANCI, l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali e le aziende speciali di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Per il finanziamento di tale periodica operazione il Ministero dell'interno attingerà dal fondo già istituito per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale.

(4.5) Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni risultino già espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1982, nonché la copertura dei posti riservati o da riservare dagli enti locali per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(5) Restano invariate, anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di assunzioni provvisorie, nonché, per i comuni terremotati indicati nel successivo articolo 17 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere *a*) e *c*) del secondo comma del citato art. 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 15-bis. - Il personale dell'ente autonomo Tirrenia, di cui al regio decreto-legge 3 novembre 1922, n. 1466, convertito in legge 27 dicembre 1932, n. 1990, è trasferito al comune di Pisa, mantenendo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto della cessazione dell'ente stesso.

Art. 16.

(1) Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

(2) Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

(2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma è integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.

Art. 16-bis. - Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un contributo pari a quello spettante per il 1983 ai sensi dell'articolo 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.

Art. 17.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, *e con decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536,* i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, *i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria individuati con il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonché i comuni della Regione Umbria individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 1983.*

Art. 18.

(1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.

(2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

(3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

(4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

Titolo II
SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

Art. 19.

(1) È in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

(2) La sovrimposta è istituita con deliberazione adottata entro il 31 maggio 1983; la deliberazione determina l'aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile e, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 31 luglio 1983, per il tramite dell'Intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote. La inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilità della sovrimposta.

(3) Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati; nel caso di contitolarità di diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

(4) Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(5) Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviare immediata

comunicazione al comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto od in parte; ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dello stesso anno.

(6) Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato. Il comune procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 20.

(1) La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(2) Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

(3) Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.

(4) Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

(5) La sovrimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

(6) Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire *centonovantamila*. In caso di contitolarità del diritto reale, la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

(7) La sovrimposta non si applica al reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attività, la sovrimposta si applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalità di cui al titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973.

(8) Sono esenti dalla sovrimposta:

— i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni;

— i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-*bis* dello stesso decreto n. 601 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni;

— i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(9) L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

(10) Per i fabbricati il cui reddito è soggetto all'imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta al *60 per cento*. Per i fabbricati per uso di abitazione il contribuente può optare, se più favorevole, per la deduzione prevista dal precedente sesto comma.

(11) Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta imposta si applica separatamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota si applica per i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati alla sovrimposta comunale.

Art. 21.

(1) I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

(2) Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

(3) I versamenti devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento.

Art. 22.

(1) Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

(2) I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

(3) Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo quinto comma:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;

b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

(4) Con le medesime modalità i comuni procedono, altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata è inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonché quando il versamento della sovrimposta non è stato effettuato. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

(5) Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo indicato nel sesto comma dell'articolo 20, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonché della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.

(6) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989. Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(7) Copia degli atti di cui al quinto e al sesto comma deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

Art. 23.

(1) Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i 90 giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreché non sia stata comunicata la liquidazione o notificato l'accertamento di cui all'articolo 22.

(2) Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 22 si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

(3) Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 21 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

(4) La misura della pena pecuniaria è determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

(5) Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

(6) Il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

(7) Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi dell'art. 22, nonché le pene pecuniarie e le soprat-

tasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 21.

(8) Se il contribuente esegue il versamento entro 90 giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

(9) L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

(10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

(12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

(13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Titolo III
ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 24.

(1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 per cento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

(2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune, per il 40 per cento all'azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

(3) Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.

(4) È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo *negli anni 1983, 1984 e 1985* dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.

(8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1° marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

(8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 25.

(1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983;

c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

Fino al 31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima.

(2) Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione

degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

(3) Dal 2 marzo fino al 31 dicembre 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

(4) All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione». Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno.

(5) Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole «dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse e sostituite con «1984».

(6) L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.

Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dall'articolo 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni».

(7) Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale.

(8) Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 1° marzo 1983.

(9) Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al primo ed al precedente comma, dovuti fino al 30 aprile 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983.

(10) Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data del 1° gennaio 1983, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

(11) È soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatisi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

(12) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 26.

(1) Per gli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 1983, è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(2) L'imposta è commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'art. 6 del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1° gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.

(3) L'imposta di cui ai commi precedenti potrà essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nelle successive applicazioni dell'imposta si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato.

(4) La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 30 giugno 1983.

(5) L'imposta di cui ai commi precedenti non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed è dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non è altresì dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio, nonché per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983.

(6) Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presen-

tare al competente Ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione.

(7) Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti è di esclusiva spettanza dell'erario.

(8) Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.

Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27.

(1) L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata».

(2) L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

«Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo».

(3) All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti».

(4) L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

«I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

(5) Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

(6) La tassa di ammissione ai concorsi per impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende, stabilita dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500.

(7) I diritti di segreteria di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in lire 1.000;

2) il numero 4) è così sostituito: «sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime lire 100.000	L. 10.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni	» 2,00%
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni	» 1,00%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni	» 0,60%
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni	» 0,40%
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo	» 0,20%
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore	» 0,10%»;

3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero:

«6-*bis*) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti	L. 10.000»;

4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella *D* di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 2.000;

5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella *D*, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in lire 1.000.

(8) Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

(9) La misura delle sanzioni pecuniarie prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è decuplicata.

(10) Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 28.

(1) Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

(2) Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

(3) Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno 1982 incrementato del 13 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(4) Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(5) Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-'80 sono attribuite dall'Ammini-

strazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 29.

(1) Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981. n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(2) Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(3) Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983 con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

(4) Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

(5) Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali.

(6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

(7) Le voci *sub* 16-*bis*, 17 e 17-*bis* di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti:

«17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e sempreché non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000»;

«18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000».

(8) Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma del citato decreto-legge n. 786 del 1981, è riscosso secondo le seguenti misure:

a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000;

b) bilanci lire 48.000;

c) altri atti lire 24.000.

(9) Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.

Art. 30.

(1) Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, *i riscatti*, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore *del coniuge* e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.

(2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali; sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

(3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.



(4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tenere conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.

(4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.

Art. 30-bis.

Agli effetti dei pensionamentit derivati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è aggiunto il seguente comma:

«All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi».

Art. 30-ter.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Art. 31.

(1) Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:

a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.

(2) Le tariffe minime di cui al punto *b*) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

(3) Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validità limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro.

(4) Le regioni, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e le modalità del loro rilascio.

(5) Dal 1° luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori, *studenti, portatori di handicaps, e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi* possono essere applicate dalle aziende che gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

(5.1) Le aziende di trasporto sono tenute a trasmettere alle Regioni apposita certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dai revisori dei conti o dai sindaci ove esistano, da cui risulti:

a) il risultato di esercizio relativo all'anno 1983;

b) l'incremento dei costi di esercizio rispetto all'anno 1982;

c) gli adeguamenti tariffari derivanti da quanto disposto dai precedenti commi e la data della loro attivazione.

(5.2) Qualora dalla predetta certificazione risulti una perdita di esercizio, le Regioni sono autorizzate a corrispondere un contributo integrativo in misura comunque non superiore al 13 per cento della quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda, sempre che l'azienda abbia registrato un aumento dei costi di esercizio non superiore al 13 per cento rispetto al 1982 e che abbia applicato gli adeguamenti tariffari previsti dal presente articolo non oltre il 15 maggio 1983 o sempre che all'azienda stessa la Regione abbia corrisposto nel 1983 un contributo di esercizio in misura non inferiore a quello corrisposto nel 1982.

(5.3) Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del precedente comma vengono riconosciute in aumento alla quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante per l'anno 1984 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151».

Art. 32.

(1) I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'art. 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati, possono essere riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(2) La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(3) L'esattore verserà le quote di contributi ai consorzi cui competono.

Art. 33.

(1) I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile a contributo il compenso revisionale preventivato per la esecuzione dell'opera nel piano finanziario relativo alla richiesta di contributi.

(1.1) Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non è riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commerciali che esercitano la loro attività in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.

(2) Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la rideterminazione del contributo ai sensi del precedente comma.

Art. 34.

(1) Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983.

(2) Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

(3) Al primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, le parole «le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e perstiti» sono sostituite con le parole «le norme vigenti in materia».

(4) Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è sostituito dal seguente: «I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge».

(4.1) Al primo comma dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, dopo le parole «dalla Banca nazionale del lavoro» inserire le altre: «due membri designati dalla Cassa depositi e prestiti».

(4.2) Al sesto comma dello stesso articolo 8, sostituire le parole: «e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il Consiglio» con le altre: «uno tra i consiglieri designati dalla Cassa depositi e prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il Consiglio».

Art. 35.

(1) Il termine del 28 febbraio 1983 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1983, n. 16, è differito al 31 luglio 1983.

(2) I rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983.

Art. 35-bis. - (1) Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue Federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo Consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

(2) Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue Federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali Associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a

riunioni delle Associazioni sopra accennate.

(3) Le Associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare più di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali, e non più di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

Art. 35-ter. - (1) Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue Federazioni.

(2) Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi all'attività nazionale e regionale delle Associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi.

Art. 35-quater. - (1) Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, è sospeso fino al ripristino della normale attività, il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale di cui all'art. 1, numero 21) del decreto ministeriale 29 novembre 1978, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(2) A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'art. 31, lettera b), della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 36.

(1) All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'art. 4



Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE	00185 ROMA Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/465.122 - 464.683 (segr. telef. perman.) Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso
DELEGAZIONI REGIONALI	
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/546.571
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.68
LIGURIA	16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470
LOMBARDIA	20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXII piano - tel. 6262.4818
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige - Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - Tel. 0471/38.101
VENETO	32043 CORTINA D'AMPEZZO - Presso Comunità montana Valle del Boite - Via Marconi, 3/A tel. 0436/60.668
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - P.za Patriarcato, 3 - tel. 0432/22.804
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	55023 BORGO A MOZZANO (LU) - presso Comunità montana Media Valle Serchio - via Umberto I - tel. 0583/88.346
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) - presso Comune - tel. 0732/35.77
UMBRIA	06100 PERUGIA - via M. Fanti, 2 - tel. 075/66.717
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/464.064 - 474.0387
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Marrelli, 77 - tel. 0862/62.033
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM - Via Roma, 65 - tel. 0874/95.703
CAMPANIA	80133 NAPOLI - presso ERSAC - P. Maria Cristina di Savoia, 40 - tel. 081/685.311 int. 268
PUGLIA	71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - Piazza 18 Agosto, 1 - tel. 0971/20.079
CALABRIA	88100 CATANZARO - Via Padre Antonio da Olivadi
SICILIA	90139 PALERMO - presso ASACEL - Via Emerico Amari, 8 - tel. 091/580.479 - 588.643
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516

del presente decreto e alla minore entrata, valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la maggiore entrata di cui al precedente articolo 26 e quanto a lire 170 miliardi con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n 27.

(2) All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma del precedente articolo 9 e dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

(3) In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

(4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I e IV, nonché di quelle contenute negli articoli 32, 33, 34, 45, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952.

I mutui della Cassa Depositi e Prestiti

Nel numero 2 della rivista abbiamo dato con tempestività la notizia dell'avvenuto riparto fra le Regioni, da parte del CIPE, dello stanziamento di 3.200 miliardi a disposizione della Cassa DD.PP. per i mutui da concedere agli enti locali nel 1983, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 952 (ora D.L. 55) sulla finanza locale.

Al riguardo, appare opportuno ed interessante sul piano conoscitivo integrare la precedente notizia con la pubblicazione della sottoindicata tabella di raffronto fra gli importi assegnati per ciascuna regione a seguito del riparto dei 3.400 miliardi di cui alla lettera *B*) del D.L. 786/81 convertito nella legge 51/82 (mutui 1982) e l'effettivo utilizzo degli importi medesimi a livello regionale, aggiungendo le assegnazioni fatte per il 1983.

(importi in milioni)

	Regioni	*Importo assegnato per il 1982*	*Tot. concessioni*		*Differenze*		*Importo assegnato per il 1983*
			N.	*Importo*	*in più*	*in meno*	
1	Piemonte	216.500	1.748	252.846	36.346		206.457
2	Valle d'Aosta	5.500	12	4.897		603	7.700
3	Lombardia	427.500	1.404	385.549		41.951	387.653
4	Trentino Alto Adige	42.500	261	51.795	9.295		48.562
5	Veneto	207.500	1.096	250.591	43.091		194.167
6	Friuli Venezia Giulia	59.500	237	58.456		1.044	57.871
7	Liguria	88.000	420	100.330	12.330		78.933
8	Emilia Romagna	189.500	1.181	254.630	65.130		182.525
9	Toscana	172.500	1.057	235.137	62.637		169.094
10	Umbria	39.000	215	39.924	924		40.963
11	Marche	71.500	520	86.508	15.008		70.518
12	Lazio	275.000	709	293.543	18.543		252.470
	Totale Centro Nord	1.794.500	8.860	2.014.206	263.304	43.598	1.696.919
					+ 219.706		
13	Abruzzi	98.500	637	101.979	3.479		95.844
14	Molise	26.500	105	17.697		8.803	27.501
15	Campania	432.500	1.811	373.365		59.135	384.717
16	Puglia	310.000	1.183	205.775		104.225	285.592
17	Basilicata	49.500	234	36.957		12.543	53.261
18	Calabria	165.000	703	106.885		58.115	156.564
19	Sicilia	396.500	367	195.147		201.353	362.354
20	Sardegna	127.000	479	120.797		6.203	137.248
	Totale Mezzogiorno	1.605.500	5.519	1.158.602	3.479	450.377	1.503.081
					— 446.898		
	TOTALE ITALIA	3.400.000	14.379	3.172.808	266.783	493.975	3.200.000
					— 227.192		

Perequazione e riequilibrio nelle previsioni normative della finanza locale

Antonio Giuncato *

1. La spesa corrente degli enti locali rappresenta un dato quanto mai significativo della potenzialità economica degli enti di produrre servizi pubblici. Il dato, complessivamente, è tanto più valido quanto più viene conservato nella sua integrità.

A volte ci si preoccupa del solo rapporto Stato-enti, espresso ottimamente dal livello dei trasferimenti, ma appunto perché essi sono parte delle risorse, non esprimono appieno la possibilità di offrire servizi pubblici, i quali trovano, invece, fonte di finanziamento non irrilevante in entrate tributarie, extratributarie e di contribuzione di fonte diversa dalla statale (20 - 30% nel 1981).

Della spesa corrente, ragguagliata a persona, sono state fatte indagini alquanto accurate dal Ministero dell'Interno per gli anni dal 1978 al 1981 e ne sono emersi andamenti estremamente regolari sul piano nazionale e sul piano regionale, tanto da poter evidenziare funzioni matematiche calcolabili. Altrettanto non è per gli andamenti dei trasferimenti. Tuttavia chi l'ha indagati ha evidenziato che la gran parte della variabilità della spesa corrente dipende dai trasferimenti dello Stato. E sono le altre entrate che regolarizzano l'andamento della spesa.

Il riferimento all'indice di spesa è ormai pietra basilare di paragone tra gli enti.

2. Le indagini finora condotte hanno dato dimostrazione della struttura ad «u» della funzione della spesa corrente pro-capite, nel tempo e nello spazio.

Per il 1978, fatto 100 l'indice dei comuni più piccoli, si scendeva a 79 per i comuni medio-piccoli per poi salire a 320 per i grandi comuni. Il che dimostra una sperequazione verticale tra piccoli e grandi comuni, che consen-



Il Convegno di Rimini, 7-9 aprile 1983



Il dr. Giuncato espone la sua relazione

* Ispettore ministeriale, Coordinatore della Finanza locale presso il Ministero degli Interni.

tiva rapporti da 1 ad oltre 3 nelle dotazioni complessive.

Successivamente e fino al 1981, la curva è rimasta pressoché identica con una ripresa delle posizioni più deboli. Si è ora a rapporti da 1 a 2,30 in fase di riduzione.

Altra sperequazione sensibile è quella territoriale, per la quale i valori delle spese medie delle varie regioni si collocano sempre per alcune zone sopra la media nazionale e per altre sotto la media nazionale.

Le risultanze sono espresse efficacemente nei grafici della pubblicazione ministeriale e dimostrano che le posizioni sottodotate tenderebbero al peggioramento senza la perequazione mentre quelle sovradotate tendono al miglioramento naturale.

La sperequazione orizzontale, misurata fra enti della stessa dimensione, in aree diverse, indica per il 1981 il limite più basso nel Piemonte (31% della media dei comuni fino a 1.000 abitanti) e quello più alto nelle Marche (46% della media, per gli stessi enti).

È evidente che a siffatte lacune poteva porsi riparo con un solo sistema possibile: l'attribuzione di risorse consolidabili nel tempo. Ed è il principio base della perequazione finanziaria attuato nel 1981 e 1982. Purtroppo, il principio ha affascinato troppo il mondo politico e si è indotto un improprio riferimento alla spesa corrente, e anche per altri effetti e con scarsa razionalità.

Per le amministrazioni provinciali, il problema del riferimento alla media nazionale è stato affrontato, in prima istanza su base generale e si sta evolvendo in classi, come era logico che fosse.

3. La raggiunta conoscenza del fenomeno perequativo ha consentito di varare per la prima volta nel 1981 un pacchetto di norme di riequilibrio finanziario.

Appaiono rilevanti:

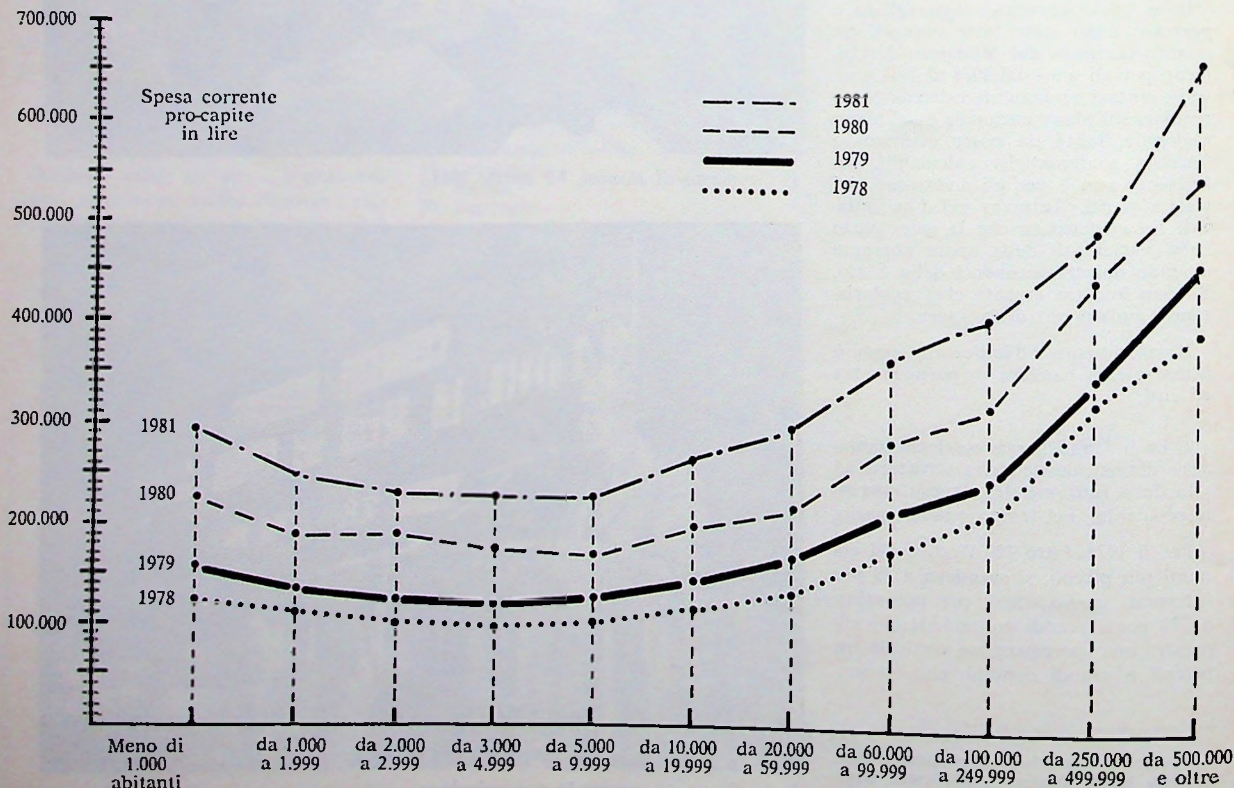
effetti di breve periodo, con concessione di risorse correnti consolidabili per 200 miliardi ai comuni al di sotto dei 20.000 abitanti meno dotati, per avvicinarli alla media nazionale della propria classe. Si è aggiunta l'autorizzazione ad assumere personale per i comuni terremotati del 1979 e 1980 e per i comuni sotto media di spese;

effetti di lungo periodo, con il riconoscimento di incrementi di spesa corrente pari al solo tasso di svalutazione (16%) e all'incremento del PIL (18%) in rapporto alla posizione di spesa corrente. Si aggiungeva uno speciale fondo per investimenti a totale carico dello Stato, pari al 20% del totale dei finanziamenti cassa, con finalizzazione soggettiva ed oggettiva.

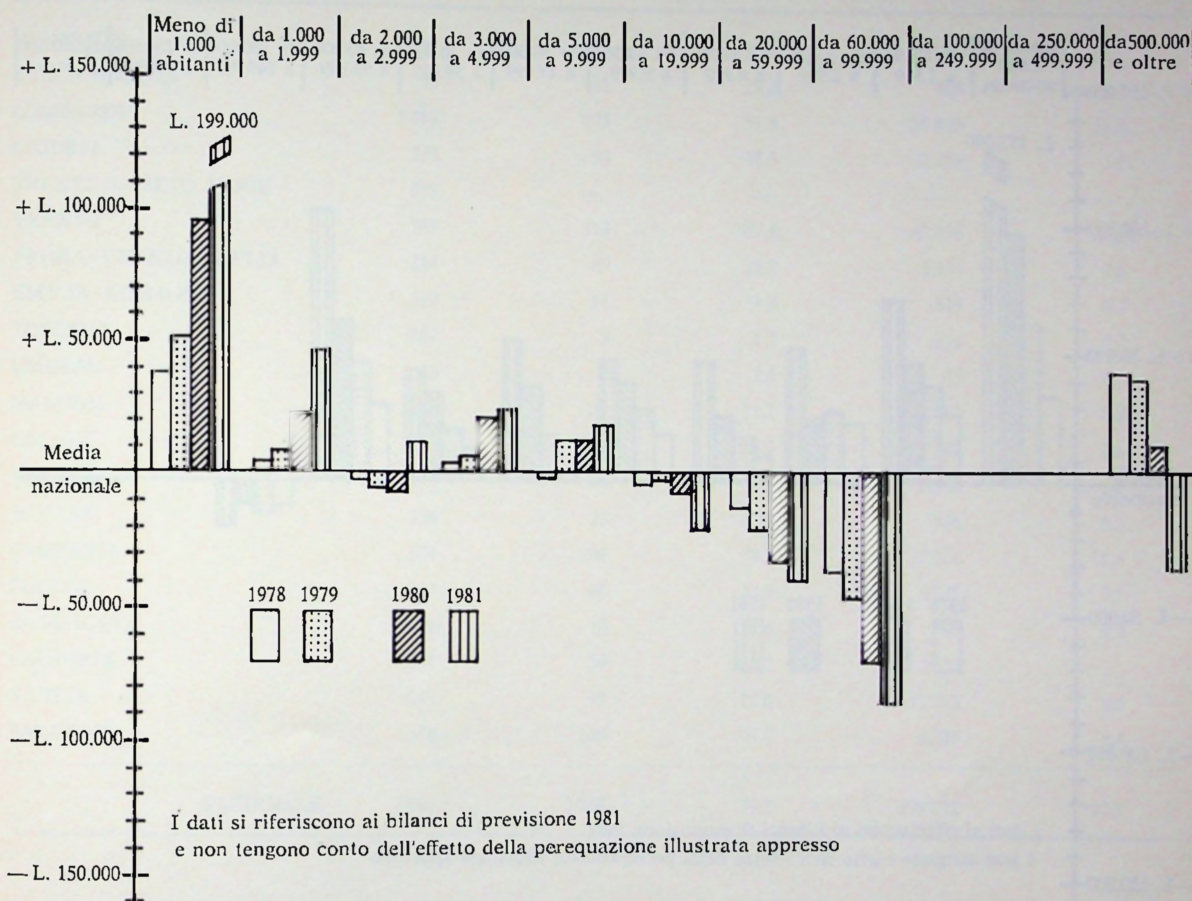
Per il 1982, è proseguito lo stesso tipo di riequilibrio, incentrato su:

— *breve periodo*, con concessione di risorse correnti consolidabili per 200 miliardi ai comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, 150 miliardi ai comuni da 20.000 a 100.000 abitanti e 35 miliardi alle province realizzati, per gli ultimi due, con meccanismo complicato. Sono stati previsti benefici per il Mezzogiorno e per le zone terremotate. Si sono aggiunti provvedimenti vari sulla formazione del bilancio;

Andamento della media pro-capite nazionale delle spese correnti dei Comuni delle varie classi demografiche per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981



Spese correnti dei Comuni. - Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 per fasce demografiche



— *lungo periodo*, con la ripetizione di uno speciale fondo per investimenti a totale carico dello Stato, pari al 20% del totale dei finanziamenti Cassa, con finalizzazione soggettiva e oggettiva.

4. Gli effetti dell'attribuzione di risorse correnti consolidabili sono stati notevoli ed incoraggianti.

Nel 1981 sono stati perequati 3.030 comuni fino a 20.000 abitanti; nel 1982 3.100.

Nel 1981 sono stati beneficiati enti del Veneto (43 miliardi = 21,8%), della Campania (37 miliardi = 18,6%), della Lombardia (35 miliardi = 17,5%), del Piemonte (29 miliardi = 14,7%), della Sicilia (17 miliardi = 8,6%), della Puglia (8 miliardi = 4,3%), della Sardegna (8 miliardi = 4,4%), ecc.

Nel 1982 l'effetto si è drasticamente meridionalizzato: Campania (da 37 a 68 miliardi = 34%); Lombardia (da 35 a 23 miliardi = 11%); Sicilia (da 17 a 18 miliardi = 9%); Piemonte (da 29 a 14 miliardi = 7%); Veneto (da 43 a 14 miliardi = 7%); Puglia (da 8 a 11 miliardi = 5%); Sardegna (da 8 a 10 miliardi = 5%); ecc.

Nel 1982 sono stati perequati 107 enti fino a 100.000 abitanti con vantaggio per la Campania (87 miliardi = 58%), la Sicilia (27 miliardi = 13%) e la Puglia (21 miliardi = 10%), il Lazio (10 miliardi = 6%).

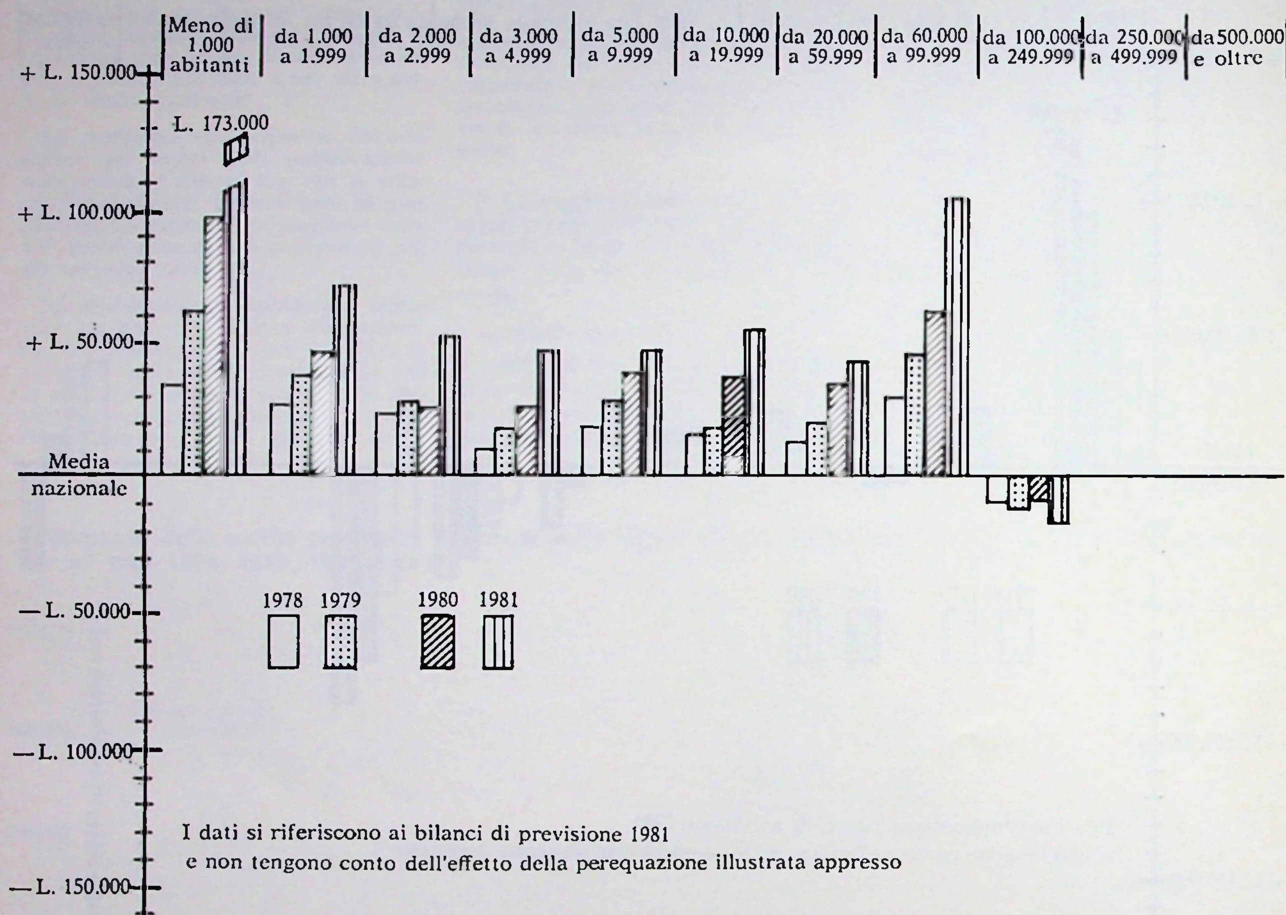
Nel 1982 sono state perequate 12 province: Lombardia (15 miliardi = 42%), Veneto e Campania (5 miliardi = 14% cadauna), Sicilia (6 miliardi = 3%), ecc.

Per il 1983 sono istituiti quattro fondi perequativi: di 150 miliardi per i comuni con meno di 20.000 abitanti, di 125 miliardi per i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999, di 125 miliardi per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti e di 40 miliardi per le province.

Nel calcolo della spesa media si tiene conto di varie deduzioni (poste fi-

Spese correnti dei Comuni. - Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 per fasce demografiche

REGIONE MARCHE
CLASSI DEMOGRAFICHE



Situazione della finanza locale per l'anno 1981. - Media pro-capite nazionale delle spese correnti dei Comuni delle varie classi demografiche 1978, 1979, 1980 e 1981

Classi demografiche

Spesa media pro-capite	*meno di 1.000*	*da 1.000 a 1.999*	*da 2.000 a 2.999*	*da 3.000 a 4.999*	*da 5.000 a 9.999*	*da 10.000 a 19.999*	*da 20.000 a 59.999*	*da 60.000 a 99.999*	*da 100.000 a 249.999*	*da 250.000 a 499.999*	*da 500.000 e oltre*
1978	124.097	108.233	99.840	97.947	102.775	118.652	130.729	178.098	213.097	331.915	396.573
	100	*87*	*80*	*79*	*83*	*96*	*105*	*143*	*171*	*267*	*320*
1979	154.593	134.335	125.107	122.174	127.408	147.885	164.474	215.892	248.947	348.197	462.989
	100	*86*	*80*	*79*	*82*	*96*	*106*	*140*	*161*	*225*	*299*
1980	221.489	187.942	191.865	174.250	168.881	195.855	216.156	280.062	316.480	441.319	343.842
	100	*85*	*87*	*79*	*76*	*88*	*97*	*126*	*143*	*200*	*245*
1981	287.492	245.731	229.341	227.616	225.978	264.845	295.336	364.188	404.469	488.431	658.901
	100	*85*	*80*	*79*	*79*	*92*	*102*	*127*	*141*	*170*	*229*

Situazione della finanza locale per l'anno 1981. - Perequazione della spesa corrente dei Comuni per Regioni. Fondo ripartito L. 200 miliardi - Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (dati in milioni di lire)

Regione	*Numero complessivo dei comuni*	*Numero dei comuni perequati*	*Percentuale dei comuni perequati*	*Importo della perequazione*	*% sul fondo*
PIEMONTE	1.179	833	70,6	29.503	14,7
VALLE D'AOSTA	73	21	28,8	449	0,2
LOMBARDIA	1.493	773	51,8	35.039	17,5
LIGURIA	225	94	41,8	2.256	1,1
TRENTINO - ALTO ADIGE	335	—	—	—	—
VENETO	555	374	67,4	43.506	21,8
FRIULI - VENEZIA GIULIA	214	69	32,2	3.987	2,0
EMILIA - ROMAGNA	310	11	3,5	345	0,2
TOSCANA	252	3	1,2	329	0,2
UMBRIA	83	2	2,4	45	0,1
MARCHE	233	26	11,2	1.697	0,8
LAZIO	347	73	21,0	5.202	2,6
ABRUZZI	293	54	18,4	2.366	1,2
MOLISE	134	23	17,2	565	0,3
CAMPANIA	501	299	59,7	37.231	18,6
PUGLIA	214	66	30,8	8.542	4,3
BASILICATA	129	15	11,6	598	0,3
CALABRIA	397	56	14,1	2.137	1,1
SICILIA	341	92	27,0	17.245	8,6
SARDEGNA	356	146	41,0	8.870	4,4
NAZIONALE	7.664	3.030	39,5	199.912	100,0

gurative, spese consortili, sanitarie e di carattere produttivo). Il procedimento inizia ad essere involuto.

Rimane il fondo speciale per investimenti a tasso zero. Taluni allargamenti del divieto di assunzione di personale interessano i comuni da perequare.

6. Per la prima volta dal 1977 si ipotizza una posizione triennale delle contribuzioni statali, che prendono assetto di obiettiva razionalità. Per l'avvenire, si preannuncia una maggiore trasparenza e certezza nei rapporti tra lo Stato e gli enti locali. Vengono utilizzati, in parte, gli studi avviati per il superamento dei riparti fondati sulla spesa storica. La proiezione interessa il 1984 ed il 1985.

Entrano per la prima volta in ballo, il diverso peso demografico dei comuni, il dinamismo della popolazione, le condizioni economiche generali, la montanità, ecc. Funzionerà un sistema di verifica dei risultati per le eventuali rettifiche di rotta.

Situazione della finanza locale per l'anno 1981. - Effetto della perequazione della spesa corrente dei Comuni. Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti - Fondo perequativo L. 200 miliardi - Percentuale d'allineamento alla media nazionale 84,56 (dati in migliaia di lire)

Regione	*COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI*					*COMUNI DA 1.000 A 1.999 ABITANTI*				
	MEDIA NAZIONALE L. 287					*MEDIA NAZIONALE L. 246*				
	Media regionale prima della perequazione	*Valori rispetto alla media regionale 1979*		*Media regionale dopo la perequazione*	*% rispetto alla media nazionale*	*Media regionale prima della perequazione*	*Valori rispetto alla media regionale 1979*		*Media regionale dopo la perequazione*	*% rispetto alla media nazionale*
		min.	*max.*				*min.*	*max.*		
Piemonte	209	31	406	233	81	172	39	254	192	78
Valle d'Aosta	335	62	236	341	118	243	60	219	256	104
Lombardia	236	36	375	252	87	202	33	307	213	86
Liguria	245	35	409	264	92	224	38	208	233	94
Trentino - Alto Adige	329	—	—	329	114	263	—	—	263	106
Veneto	302	45	304	314	109	218	45	211	231	93
Friuli - Venezia Giulia	365	53	295	368	128	256	57	260	263	106
Emilia - Romagna	420	61	194	423	147	363	79	207	364	148
Toscana	508	118	361	508	177	367	107	233	367	149
Umbria	428	112	193	428	149	304	101	177	304	123
Marche	461	69	465	462	161	328	63	259	329	133
Lazio	487	74	409	487	169	301	63	198	303	123
Abruzzi	314	71	402	314	109	263	62	441	265	107
Molise	290	77	175	291	101	219	62	178	221	89
Campania	302	41	146	305	106	229	43	227	239	97
Puglia	473	117	404	473	164	405	63	237	408	165
Basilicata	342	100	173	342	119	291	70	265	292	118
Calabria	389	79	275	389	135	301	66	302	302	122
Sicilia	455	108	385	455	158	371	57	402	373	151
Sardegna	310	61	242	314	109	238	49	150	244	99
NAZIONALE	287	31	465	300	104	246	33	441	254	103

Regione	*COMUNI DA 2.000 A 2.999 ABITANTI*					*COMUNI DA 3.000 A 4.999 ABITANTI*				
	MEDIA NAZIONALE L. 229					*MEDIA NAZIONALE L. 228*				
	Media regionale prima della perequazione	*Valori rispetto alla media regionale 1979*		*Media regionale dopo la perequazione*	*% rispetto alla media nazionale*	*Media regionale prima della perequazione*	*Valori rispetto alla media regionale 1979*		*Media regionale dopo la perequazione*	*% rispetto alla media nazionale*
		min.	*max.*				*min.*	*max.*		
Piemonte	160	42	102	176	76	182	52	141	190	83
Valle d'Aosta	310	74	282	315	137	259	90	183	259	113
Lombardia	199	37	3.198	209	91	194	43	258	203	89
Liguria	205	68	220	210	91	251	62	232	254	111
Trentino - Alto Adige	369	—	—	369	161	339	—	—	339	148
Veneto	192	48	255	207	90	182	45	224	199	87
Friuli - Venezia Giulia	232	57	268	237	103	185	56	146	194	85
Emilia - Romagna	302	77	295	303	132	297	76	260	298	130
Toscana	337	102	312	337	147	284	90	229	284	124
Umbria	288	94	165	288	125	286	82	180	287	125
Marche	291	68	264	293	127	283	58	217	286	125
Lazio	244	68	168	248	108	256	60	189	261	114
Abruzzi	218	68	253	221	96	213	69	160	216	94
Molise	201	68	114	205	89	200	60	133	206	90
Campania	186	38	120	199	86	194	69	154	206	90
Puglia	263	78	143	265	115	273	63	172	275	120
Basilicata	285	79	174	285	124	256	74	193	258	113
Calabria	280	76	222	281	122	256	63	198	258	113
Sicilia	299	73	194	301	131	263	61	280	266	116
Sardegna	221	53	205	227	99	209	53	256	215	94
NAZIONALE	229	37	3.198	236	103	228	43	280	234	102

Regione	COMUNI DA 5.000 A 9.999 ABITANTI — MEDIA NAZIONALE L. 226					COMUNI DA 10.000 A 19.999 ABITANTI — MEDIA NAZIONALE L. 265				
	Media regionale prima della perequazione	Valori rispetto alla media regionale 1979		Media regionale dopo la perequazione	% rispetto alla media nazionale	Media regionale prima della perequazione	Valori rispetto alla media regionale 1979		Media regionale dopo la perequazione	% rispetto alla media nazionale
		min.	max.				min.	max.		
Piemonte	186	44	189	195	86	238	59	150	245	92
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	222	51	194	228	100	274	65	171	276	104
Liguria	273	74	286	274	121	359	94	193	359	135
Trentino - Alto Adige	335	—	—	335	148	308	—	—	308	116
Veneto	172	41	313	190	84	218	47	171	233	87
Friuli - Venezia Giulia	251	60	525	256	113	263	71	176	266	100
Emilia - Romagna	321	68	317	321	142	377	88	209	377	142
Toscana	277	87	239	277	122	303	77	254	304	114
Umbria	286	80	199	286	126	295	88	141	295	111
Marche	281	56	213	283	125	330	70	130	332	125
Lazio	247	53	373	252	111	240	60	175	246	92
Abruzzi	220	67	154	226	100	249	72	145	253	95
Molise	226	78	145	227	100	265	113	113	265	100
Campania	177	45	176	192	85	199	49	222	224	84
Puglia	210	60	149	217	96	245	53	147	251	94
Basilicata	273	74	189	274	121	287	73	160	289	109
Calabria	242	70	201	244	108	300	65	159	302	114
Sicilia	225	58	167	231	102	243	34	219	260	98
Sardegna	181	48	148	196	86	220	51	138	231	87
NAZIONALE	226	41	525	233	103	265	34	254	273	103

Aspetti quantitativi della spesa degli Enti locali: i flussi aggregati

Bruno De Leo *

Il concetto lungamente espresso e propugnato della finanza locale quale parte integrante della finanza pubblica, concetto sostenuto negli anni sessanta e settanta sia pure con finalità diverse, sia dal comparto delle autonomie che dal potere centrale, ha trovato la sua codificazione nella legge 5 agosto 1978, n. 468.

È opportuno, però, considerare che negli anni sessanta e nei primi anni settanta le autonomie locali propugnavano la considerazione della finanza locale quale specificazione della finanza pubblica, con l'obiettivo di partecipare al piano di distribuzione delle risorse in quote sempre più consistenti in un periodo in cui la finanza pubblica si trovava nella condizione di poter contare su costanti quote aggiuntive di ricchezza da poter impiegare nei consumi pubblici. In questo stesso periodo, in sede centrale, poca attenzione veniva invece posta nei confronti dei centri decentrati di spesa e la loro considerazione nel quadro generale della finanza pubblica era del tutto marginale.

Con il manifestarsi di cicli economici sempre più preoccupanti, che chiaramente facevano presagire una battuta d'arresto della fase espansiva dell'economia italiana e al primo manifestarsi del deceleramento della fase di sviluppo, la finanza pubblica, lungi dal dover considerare quote aggiuntive di ricchezza su cui esercitare il potere di redistribuzione, ha dovuto affrontare il problema del come intervenire per sostenere lo sviluppo economico e in definitiva del come evitare un eccessivo aumento dei consumi pubblici, canalizzando e finalizzando le risorse al consolidamento del settore produttivo e alla sua razionalizzazione e trasformazione al fine di mantenere una sufficiente competitività internazionale.

In questo quadro economico il bilancio dello Stato veniva ad assumere una posizione di centralità nella politica economica e si cominciò a guardare ad esso come al principale strumento di intervento sia nella fase congiunturale sia nel più lungo periodo.

Ci si accorse, allora, della insufficienza di tale strumento in considerazione che la spesa pubblica per una quota rilevantissima era ed è gestita da centri di spesa che sfuggivano alla conoscenza e al controllo del Tesoro e le cui decisioni di spendita erano del tutto scoordinate rispetto alle esigenze congiunturali e strutturali che venivano individuate in sede centrale.

L'esigenza di urgenti manovre congiunturali atte a razionalizzare e a controllare i flussi di cassa degli operatori pubblici e la necessità di impostare politiche a medio termine per una razionalizzazione e una parametrazione della spesa pubblica alle effettive possibilità economiche del Paese portò a ricomprendere nell'area di responsabilità del Tesoro anche la finanza locale, il che è evidenziato, pittorescamente, dalla circostanza che i più importanti provvedimenti in questo settore emanati negli ultimi sei anni vengono individuati con il nome del responsabile politico succedutosi via via nella guida del Ministero del Tesoro.

Ed è proprio l'urgenza di intervenire a porre sotto controllo l'intera spesa pubblica nelle sue manifestazioni immediate che ha reso indispensabile, prima di ogni cosa, porre sotto controllo la liquidità complessiva del comparto e quindi conoscere e controllare i flussi di cassa.

Le azioni impostate per permettere in primo luogo di avere una immediata conoscenza di tali flussi nel comparto



Il dr. De Leo al Convegno di Rimini

* Direttore di Divisione del Ministero del Tesoro.

della finanza locale che permettesse contestualmente e successivamente di esercitare un effettivo controllo di tali flussi si sono concretizzate in una completa revisione della contabilità degli enti locali con l'introduzione del bilancio di cassa e con la realizzazione di un sistema informativo centralizzato collegato strettamente alle tesorerie degli enti locali.

Ciò ha consentito di esporre al Parlamento, per le conseguenti decisioni, nelle trimestrali relazioni di cassa l'effettiva situazione di liquidità delle autonomie locali e la loro effettiva attività di erogazione.

Sulla base di queste precise conoscenze si è potuto realizzare un effettivo coordinamento della finanza locale finalizzato a consentire alle amministrazioni locali di esercitare le proprie funzioni nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie generali.

I conti consolidati di cassa del settore pubblico allargato elaborati in questi ultimi anni testimoniano come gli enti locali abbiano apparentemente mantenuto la loro pressione nei confronti del bilancio dello Stato entro i limiti delle compatibilità generali.

Per rendersi conto di ciò è sintomatico considerare l'ammontare dei trasferimenti effettivamente erogati dalla Tesoreria statale ai Comuni e alle Province nel quadriennio 1979-1982 e l'ammontare che si stima verrà effettivamente erogato nel 1983:

Anno	*Importo*	*Inc. %*	*Indice*	*Tasso inflattivo*	
1979	9.892		100		100
1980	12.239	+ 23,73	123,73	21,2	121,20
1981	13.705	+ 12,00	138,57	20,0	145,44
1982	15.706	+ 14,60	158,80	16,1	168,85
1983	17.800	+ 13,30	179,92	13,0	190,80

L'andamento dei flussi tra il bilancio dello Stato e i bilanci locali sembrerebbe, quindi, far risultare che dal 1979 al 1982 gli enti locali non abbiano avuto alcuna parte nella lievitazione del disavanzo di cassa dello Stato, essendo stato il tasso di incremento dei trasferimenti dello Stato verso gli enti locali sostanzialmente al di sotto del tasso annuo di inflazione.

Ma tale prima impressione deve essere rivista considerando che nel 1980 e nel 1982 i bilanci locali non sono più stati riforniti direttamente dallo Stato rispettivamente per il comparto sanitario e per il comparto del trasporto pubblico e ciò in relazione alla istituzione del Fondo sanitario nazionale e del Fondo nazionale trasporti.

Considerando, infatti, gli anni 1979 e 1980 è opportuno ricordare che i trasferimenti dello Stato per il 1980 furono decurtati della quota parte di trasferimenti che, nel 1979, erano a fronte delle spese per i servizi sanitari; servizi che, a partire dal 1980, vennero finanziati dalle Regioni a valere sul Fondo sanitario nazionale. Nei confronti invece, dei flussi di cassa tra gli anni 1981 e 1982 è da considerare che i trasferimenti statali diretti ai Comuni e alle Province coprivano anche i deficit dei trasporti nel 1981, mentre non li coprivano più nel 1982.

Conseguentemente per una più appropriata valutazione è necessario correggere la serie dei dati depurando anche l'anno 1979 dei flussi relativi ai servizi sanitari — per tale anno circa 700 miliardi — di modo che l'intera serie 1979-1973 non consideri più tale tipo di spesa; di contro si rende necessario aumentare i trasferimenti dello Stato per gli anni 1982 e 1983 del presumibile importo relativo al comparto dei trasporti pubblici, circa 2.320 miliardi annui, per far sì che tutti gli anni, dal 1979 al 1983, siano omogenei.

Operando tali correzioni si ottengono i seguenti valori dei trasferimenti dello Stato (in miliardi) e i seguenti tassi di incremento:

Anno	*Importo*	*Inc. %*	*Indice*	*Tasso inflattivo*	
1979	9.200		100		100
1980	12.239	+ 33,03	133,03	21,2	121,20
1981	13.705	+ 12,00	148,99	20,0	145,44
1982	18.026	+ 31,52	195,95	16,1	168,85
1983	20.120	+ 11,61	218,69	13,0	190,80

L'affermazione, pertanto, che la finanza locale sia rimasta nei limiti del tasso programmato di inflazione è alquanto discutibile.

Che poi la finanza locale possa contenere la propria previsione sul bilancio dello Stato entro il tasso dell'11,61% nel 1983 o del 13,40%, se non si considera il settore dei trasporti, questo può anche essere ma è lecito dubitarne.

Se, infatti, le erogazioni dello Stato per il 1983 possono a ragione valutarsi in 17.800 miliardi in presenza della precisa norma contenuta nel decreto legge 55/1983 che decurta del 30% in termini di cassa i contributi trimestrali dovuti agli enti locali in termini di competenza è da tenere presente che tali enti detenevano presso la tesoreria dello Stato, al 31 dicembre 1982, risorse per complessive lire 2.691 miliardi in ordine alle quali nessun vincolo di prelievo esiste se non il divieto di utilizzarle per accrescere i depositi bancari.

La mancanza di una norma che, in analogia a quanto previsto nel decreto legge relativo all'anno 1981, limiti il complesso dei pagamenti dei Comuni e delle Province, sia in conto competenza che in conto residui, entro un tetto non superiore ai pagamenti effettuati nel 1982 incrementati del programmato tasso di inflazione, fa sorgere seri dubbi in ordine alla permanenza nella Tesoreria dello Stato della giacenza esistente al 31 dicembre 1982.

È ben vero che il decreto legge numero 55/1983 contiene delle norme che incidendo sulla possibilità di assumere nuovo personale per il 1983 — pur con consistenti deroghe che, però, non potranno che essere attivate a partire dal secondo semestre dell'anno in corso — comporterà di fatto, anche in presenza di un non ancora intervenuto rinnovo del contratto di lavoro, una lievitazione dei pagamenti per spese di personale quasi sicuramente contenuta entro il tasso programmato di inflazione.

Dubbi, invece, sorgono sull'effettivo contenimento dell'incremento dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi, per gli interessi passivi e per i trasferimenti alle famiglie. In questi comparti di spesa non esistono apprezzabili sbarramenti se non quelli derivanti da una relativa diminuzione della liquidità, diminuzione che, in ogni caso, non è tale da impedire, nel complesso del settore, di far lievitare i pagamenti anche oltre il 13 per cento rispetto all'anno 1982.

Se tale lievitazione dovesse verificarsi, si determinerebbe una forte pressione nei confronti della Tesoreria dello Stato che non avrebbe la possibilità — una volta erogati i 17.800 miliardi provenienti dal bilancio dello Stato per il 1983 — di trattenere presso di sé la stessa giacenza di fondi locali esistenti al 31 dicembre 1982.

È evidente che una riduzione di tale giacenza comporterebbe un travalicamento del disavanzo statale 1983 in termini di cassa rispetto al limite di 71.000 miliardi considerato compatibile con il quadro economico generale e comporterebbe la necessità — al prevedibile verificarsi di questa evenienza — di intervenire con misure urgenti di riequilibrio.

Le considerazioni sopra esposte evidenziano come il mantenimento della spesa pubblica entro i limiti imposti dalla manovra congiunturale di politica economica, dipende anche dalla consapevolezza più o meno diffusa nelle autonomie locali, che i consumi pubblici vanno contenuti avendo come riferimento i flussi di cassa e non già, almeno nel breve periodo, gli stanziamenti di competenza.

Ma sempre considerando i flussi di cassa nel rapporto Stato-enti locali non può trascurarsi l'imponente aumento

delle erogazioni della Cassa DD.PP. a fronte dell'attività di investimento dei Comuni e delle Province. Negli anni 1979-1982 e secondo le stime per il 1983 le erogazioni della Cassa DD.PP. raggiungono i seguenti valori in miliardi di lire:

Anno	1979	881		
»	1980	1.769	+ 100,79	
»	1981	2.531	+ 43,07	
»	1982	4.202	+ 66,02	
»	1983	6.900	+ 64,42	(stima)

Le cifre pongono in tutta evidenza la politica di forte incentivazione degli investimenti locali attuata in questi ultimi anni; ma al di là di questa considerazione non va sottaciuto che la gestione di cassa della Cassa DD.PP. influisce direttamente sulla Tesoreria dello Stato e contribuisce con i suoi saldi a determinare il fabbisogno del settore statale. Ora, dal 1980 la gestione della Cassa DD.PP. concorre con un saldo negativo a determinare tale fabbisogno e precisamente nella seguente misura:

Anno	1980	391 miliardi
»	1981	1.869 miliardi
»	1982	367 miliardi
»	1983	2.594 miliardi (stima).

La rilevazione aggregata dei flussi di cassa dei bilanci comunali e provinciali ha una certa significatività esclusivamente con riferimento ai bilanci 1981 e 1982. Dal confronto dei pagamenti effettivamente eseguiti nei due anni si ha netta la controprova che la spesa degli enti locali non è rimasta entro i confini del tasso programmato di inflazione.

Infatti depurando i dati delle partite concernenti i rapporti con le aziende municipalizzate in relazione alla circostanza che nel 1982 è stato attivato il Fondo nazionale trasporti, i principali aggregati presentano la seguente evoluzione:

	1981	*1982*	*%*
Personale	9.100	10.700	+ 17,58
Acquisto beni e servizi	5.650	7.300	+ 29,20
Trasferimenti alle famiglie	791	1.070	+ 35,27
Trasferimenti ad altri	459	476	+ 3,70
Interessi passivi	2.010	2.300	+ 14,42
	18.010	21.846	+ 21,29
Investimenti fissi	5.900	8.100	+ 37,29
Totale	23.910	29.946	+ 25,24

Per quanto concerne le entrate — depurando i dati dei trasferimenti ottenuti dallo Stato e dalle Regioni rispettivamente nel 1981 e nel 1982 a fronte dei disavanzi delle aziende di trasporto — si ottengono i seguenti valori:

	1981	*1982*	*%*
Tributi	2.550	2.700	+ 5,88
Vendita di beni e servizi	1.215	1.500	+ 23,46
Redditi di capitali	860	715	— 16,86
Trasferimenti correnti dallo Stato	11.905[1]	15.706	+ 31,92
Trasferimenti correnti dalle regioni e da altri	1.735	2.294	+ 32,22
Trasferimenti di capitale	1.535	2.225	+ 44,95
Erogazioni Cassa DD.PP.	2.531	4.202	+ 66,02
	22.331	29.342	+ 31,40

Alla luce dei dati su esposti possono meglio comprendersi le linee generali in base alle quali è stato impostato il decreto legge n. 952/1982, linee generali che sono state sostanzialmente confermate con il decreto legge n. 55/1983 emanato in seguito alla mancata conversione in legge del primo provvedimento.

Tali linee possono così sintetizzarsi:

1) rigoroso contenimento dei trasferimenti statali in termini di cassa in modo da non superare le erogazioni dell'anno 1982 aumentate del 13%;

2) forte selettività negli investimenti locali in considerazione che anche le erogazioni per tali operazioni incidono sulla Tesoreria statale, il che comporta, quanto meno, la necessità di razionalizzare la spesa secondo principi di priorità;

3) contenimento della crescita numerica del personale, in considerazione della assoluta anelasticità delle spese relative;

4) ampliamento della capacità impositiva finalizzata anche alla realizzazione di una maggiore responsabilizzazione sul lato delle spese.

L'esperienza degli anni decorsi sta a dimostrare che non è sufficiente produrre una serie di norme più o meno minuziose per attuare un effettivo coordinamento tra la finanza locale e la finanza statale. È necessario impostare un rapporto diverso che si basi, senza equivoci, sulla chiarezza degli obiettivi generali che si vogliono perseguire.

Se il comparto delle autonomie vuole, come deve, essere partecipe di una politica di programmato sviluppo, prima di proporre i suoi obiettivi deve farsi partecipe degli obiettivi generali dell'economia e quindi della manovra impostata con il bilancio dello Stato.

Se si riconosce fattibile un rapido rientro del processo inflattivo nel breve periodo non può non riconoscersi che, nel breve periodo, è necessario porre sotto controllo i flussi di cassa affinché, nel loro complesso, non lievitino oltre il limite stabilito: non è molto coerente, pertanto, avanzare richieste intese a facilitare e a rendere più abbondanti i pagamenti nel 1983 senza nel contempo preoccuparsi della circostanza che il sistema, nel suo complesso, non consente di finanziare sul mercato la spesa pubblica oltre certi limiti.

Questo limite è stato individuato per il 1983 in 71.000 miliardi di lire che, in termini di cassa, devono trovare finanziamento o attraverso l'emissione di titoli di Stato o attraverso la creazione di moneta o attraverso l'assunzione di prestiti sull'estero.

E poiché trattasi di un risultato differenziale di cassa le sue componenti attive o passive vanno considerate in termini di cassa: la finanza locale partecipa con due importanti componenti.

In primo luogo i trasferimenti dal bilancio dello Stato sia in conto competenza che in conto residui per un totale di lire 17.800 miliardi; in secondo luogo con le erogazioni della Cassa DD.PP. previste in lire 6.900 miliardi.

Ogni eventuale aumento delle poste citate avrebbe un immediato riflesso sul totale del disavanzo che non potrebbe che essere riequilibrato o con maggiori prelievi tributari straordinari ed immediati o con tagli in termini di cassa di altre spese pubbliche.

Le considerazioni che possono trarsi dall'esame dei flussi aggregati di spesa e di entrata degli enti locali hanno una significabilità relativa se l'esame non viene esteso al comparto delle Regioni e delle USL.

Il coordinamento della finanza locale nella sua più ampia accezione non può non estendersi alla finanza regionale e alla finanza delle USL.

Il potere di autonoma decisione di spesa che è istituzionalizzato nelle Regioni, nelle Province, nei Comuni e nelle USL impone una verifica a livello centrale delle compatibilità con i vincoli finanziari del bilancio dello Stato che non può essere effettuata tra lo Stato e ogni singola componente ma deve trovare un punto comune di confronto onde evitare il rivendicazionismo di ogni singolo settore che, comunque si risolva, provoca effetti dannosi alla finanza pubblica nel suo insieme.

[1] Al netto di 1.800 miliardi ottenuti a fronte delle perdite di esercizio delle aziende di trasporto.

CALABRIA

Riunite le Comunità montane per le deleghe regionali

Il Consiglio della Delegazione calabrese si è riunito a Catanzaro presso la sede della Giunta regionale, unitamente ai Presidenti delle Comunità montane, il 16 marzo.

Ha presieduto i lavori il Presidente Nicola Rocco, presente anche il Segretario generale dell'UNCEM.

Il Presidente della Delegazione (e della Comunità del Pollino) ha svolto la relazione introduttiva richiamando i problemi da risolvere tra le Comunità montane e la Regione, soprattutto sulle deleghe in materia di agricoltura. Infatti, le deleghe stabilite con la L.r. 2 giugno 1980, n. 27, alle Comunità montane e ai Comuni non sono state assegnate e con l'ultima legge regionale 14-12-1982 n. 18 le deleghe stesse sono state sospese per altri tre mesi, ormai scaduti.

Ora si annuncia un disegno di legge elaborato dall'assessore all'agricoltura Aloise che, nel testo conosciuto, penalizza gli enti delegati perché riduce l'entità ed i settori della delega, escludendo gli interventi comunitari e gli interventi per la cooperazione, che resterebbero accentrati agli uffici regionali. Agli stessi uffici resterebbe per il primo anno di applicazione della legge-delega la trattazione delle pratiche per finanziamenti superiori ai cento milioni.

Rocco ha quindi ricordato l'annoso problema dell'occupazione dei giovani ex legge 285 che in numero di circa 4.000 sono stati assegnati alle Comunità montane e da queste in parte ai Comuni. Una commissione regionale, nella quale è presente l'UNCEM, sta vagliando le decisioni da prendere per assicurare continuità di lavoro e finanziamenti.

Nella discussione sulle deleghe sono intervenuti numerosi Presidenti delle Comunità: Logozzo, Miceli, Carnevali, Logiudice, Tenuta, Tassone, Pace, Foresta, De Filippo, Pecora, Laria, il Sindaco Vavalà, ed altri, rivendicando la concessione piena delle deleghe come previsto dalla legge originaria. Piazzoni ha ricordato l'esperienza di altre regioni, citando in particolare la Toscana per l'avvenuto scioglimento degli uffici regionali a livello provinciale e il trasferimento di gran parte del personale regionale (presso gli enti delegati che sono le Associazioni intercomunali (tra le quali 10 Comunità montane su 18). Se la Regione non intende ora eliminare la propria struttura periferica gli enti delegati devono potersene avvalere, non obbligatoriamente, per l'istruttoria delle pratiche. La materia dei contributi CEE per l'indennità compensativa per le zone montane non può non essere delegata alle Comunità.

L'assemblea ha quindi convenuto di chiedere un incontro alla Commissione del Consiglio regionale che esaminerà la proposta di legge.

Il Segretario generale ha poi dato notizie in ordine al DL sulla finanza locale, in discussione al Senato, ai disegni di legge per la riforma dell'ordinamento locale e per l'indennità agli amministratori. La riunione si è conclusa con la riconvocazione per l'8 aprile del Consiglio della Delegazione per dare un nuovo assetto alla Giunta.

PUGLIA

Riunite le Comunità montane della provincia di Foggia

Una importante riunione operativa si è tenuta fra le Comunità montane e le organizzazioni di categoria agricole, promossa dalla Delegazione regionale dell'UNCEM, per puntualizzare alcuni aspetti relativi alle deleghe in materia agricola date dalla Regione alle Comunità montane.

Il Presidente della Delegazione, dottor Mariano Melino, ha sottolineato gli aspetti salienti dell'incontro e la opportunità che si proceda su tali basi per rendere funzionali ed omogenei gli interventi oggetto di delega alle Comunità montane per rendere effettivamente più celeri i rapporti fra i cittadini e l'ente locale delegato, la Comunità montana.

È stato fatto esplicito riferimento alla indennità compensativa da corrispondere in base alla normativa comunitaria 273/75 ed alla Legge regionale n. 29 del 3-11-1982 per quanto attiene terreni coltivati o bestiame allevato in zona svantaggiata o montana. Trattasi di oltre 3.000 agricoltori e coltivatori che ne beneficiano.

Rendere operative e sollecite le prassi e le modalità di tale lavoro in favore delle zone montane attraverso le Comunità montane a cui vanno rivolte le domande degli interessati, è stato ribadito con particolare necessità da parte del dott. Luigi Rubino per la Coltivatori diretti, da Bozza per la Confcoltivatori, da Etere, dell'Unione agricoltori, e dal rappresentante dell'Associazione allevatori.

Le tre Comunità montane — Garganica, Sub Appennino Dauno Meridionale e Settentrionale — hanno assicurato tutta la disponibilità possibile, sia nel disporre la fornitura degli schemi di domanda, sia le procedure per l'espletamento delle relative istruttorie.

Nel corso della riunione è emerso altresì la necessità di richiamare all'attenzione della Regione il problema dello sviluppo della meccanizzazione agricola nelle zone montane, in base alla L.r. n. 38 del 29-6-1979; in pratica si son create grosse delusioni per gli agricoltori delle zone montane, in quanto, in effetti, non si è potuto erogare fondi per la concessione di contributi fino al 30% per l'acquisto di macchine agricole, poiché la Regione non ha dato coperture finanziarie alla legge stessa e quindi le Comunità montane non hanno potuto attendere alle numerosissime domande di acquisto pervenute, frustrando così negativamente le giuste aspettative.

Si è ravvisata la necessità che nel prossimo bilancio della Regione vengano previsti adeguati finanziamenti, date le difficoltà ingenerate proprio con la citata normativa regionale e che in sostanza non ha fatto accedere gli interessati alle possibilità di avere mutui a tasso agevolato.

Il dott. Luigi Rubino della Coldiretti ha puntualizzato l'azione da svolgere sia con organizzazioni, sollecitando la Regione in merito, sia promuovendo attraverso la Delegazione e le Comunità montane, azione di pressante richiesta agli Assessori regionali all'Agricoltura ed al Bilancio.

A tale proposta si sono associati il Vice Presidente Michele Berardi e Nicola Di Stefano componenti della Delegazione UNCEM.

Si è concluso l'incontro operativo e funzionale con gli interventi dei responsabili delle tre Comunità montane, auspicando ulteriori incontri periodici, su tutti i numerosi problemi, certamente più difficili, delle zone collinari e montane, che pur rappresentano oltre il 30% del territorio pugliese e 40 Comuni su 62 della Provincia di Foggia.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sollecitati i fondi CEE

La Giunta della Delegazione regionale dell'UNCEM, riunitasi congiuntamente ai Presidenti delle Comunità montane, ha esaminato, con preoccupazione, il problema dell'utilizzo delle provvidenze della CEE per l'agricoltura di montagna. Le Comunità montane non appena a ciò delegate dalla Regione, hanno provveduto a erogare l'indennità compensativa CEE per gli agricoltori di montagna relativamente al 1981, ma non hanno ancora ricevuto dalla Regione il saldo di quanto erogato. Hanno provveduto a istituire le pratiche per l'erogazione dei fondi relativi al 1982 e a raccogliere le domande per il 1983, ma l'Assessore regionale all'Agricoltura — sempre secondo il comunicato — a una richiesta dell'UNCEM e di varie Comunità montane, ha risposto che non c'è la disponibilità di fondi per tali erogazioni.

Ugualmente — si fa rilevare — per la realizzazione di infrastrutture per l'agricoltura di montagna, in particolare importanti opere di viabilità, diverse Comunità montane hanno predisposto i progetti e avviato da tempo le pratiche per beneficiare delle provvidenze CEE impegnando propri fondi e ottenendo i finanziamenti CEE, ma sono nell'impossibilità di utilizzarli e di realizzare tali importanti opere perché la Regione, nonostante le promesse, non ha provveduto a erogare la quota di contributo di sua spettanza, compromettendo così anche l'utilizzo dei fondi CEE.

Le Comunità montane pertanto — conclude il documento dell'UNCEM — sollecitano la Regione a una maggiore attenzione alle esigenze della montagna, al rispetto degli impegni assunti, a un sollecito intervento per evitare la perdita di consistenti finanziamenti esterni di spettanza degli agricoltori di montagna, che operano in condizioni particolarmente difficili.

BASILICATA

Lucania, terra amara

I problemi della terra lucana sono stati magistralmente illustrati in una pubblicazione curata da Cristiano Focarile, giornalista parlamentare nativo della Lucania, presentata dai «lucani» Emilio Colombo, Ministro degli Esteri, e Tommaso Morlino, Presidente del Senato.

È un'opera impegnativa che fissa dati, pensieri, vicende della Lucania che comunemente sfuggono alle bibliografie troppo semplificate delle affrettate storie, un'opera precisa ed autentica come è stata giustamente definita. Arte e cultura, storia ed evoluzione politica dal 1861 al 1982, con i complessi problemi della situazione economica dell'emigrazione e della riforma agraria, fino al terremoto che ha colpito la regione nel novembre 1980, sono evidenziati con un'ampia documentazione.

Il volume comprende anche una cronistoria dell'opera svolta dalla Regione Basilicata e in essa degli enti locali con una particolare citazione delle Comunità montane che interessano 115 Comuni su 131 esistenti nella Regione.

Il volume riporta una intervista con il Segretario generale dell'UNCEM, il quale dopo aver descritto il criterio in base al quale sono state delimitate le zone per la costituzione delle Comunità montane ha commentato l'attività svolta dalle stesse Comunità montane, che hanno redatto il piano di sviluppo quinquennale e lo stanno ora realizzando.

PROVINCIA DI TRENTO

Assemblea annuale

I Sindaci non ci stanno ad essere considerati l'ultima ruota del carro. Sanno di poter contare sul pieno appoggio della popolazione, ma nello stesso tempo fanno fatica a farsi sentire ed a farsi strada tra Comprensori e Provincia. Questa è più una sensazione che una condizione reale, ma è una sensazione che pesa, che condiziona gran parte della politica che i Comuni vogliono portare avanti.

Ieri nel corso della consueta assemblea annuale dell'UNCEM, il Presidente prof. Mario Tomasi Sindaco di Ala ha colto l'occasione per fare il punto della situazione. La prima questione che è stata affrontata riguarda la struttura ed il ruolo che l'UNCEM dovrebbe assumere nel contesto provinciale. Ora la Delegazione provinciale dell'UNCEM, grazie alla sensibilità della Regione e del Presidente Pancheri che ieri ha voluto portare il suo saluto, può contare su uno stanziamento regionale di 50 milioni; si tratta del primo passo per dare all'Unione una sua organizzazione ed una sua precisa struttura in grado di soddisfare le molteplici esigenze dei Comuni.

Riguardo poi al ruolo la Giunta dell'UNCEM ha ritenuto opportuno doverlo precisare in un documento accompagnatorio alla richiesta d'incontro con il Presidente della Giunta provinciale avv. Flavio Mengoni. «*Riteniamo* — si osserva — *che il ruolo dell'UNCEM non possa e non debba essere limitato e svilito a mera rappresentanza, quale parte pubblica, nelle trattative che riguardino il rinnovo dei contratti per i dipendenti comunali... Questa nostro ruolo intendiamo svolgerlo non in posizione antitetica con l'esecutivo provinciale, bensì in un atteggiamento di collaborazione, con la richiesta però di essere considerati interlocutori privilegiati sui temi di interesse comunale, con l'autorevolezza che ci deriva dalla delega di duecento Comuni*».

«*Inoltre* — rileva ancora la Giunta dell'UNCEM — *il confronto che la delegazione chiede non deve avere carattere di eccezionalità o risolversi in un incontro di doverosa cortesia. Si ritiene che almeno a scadenza semestrale tale incontro dovrebbe essere istituzionalizzato*».

Sono forse sufficienti questi periodi per cogliere il senso politico o lo spirito delle richieste. Il nostro obiettivo — ha detto il prof. Tomasi — è quello di poter essere un punto di riferimento per i nostri associati.

Passando poi ad affrontare i temi di maggiore importanza per le realtà comunali, il prof. Tomasi ne ha individuato una lunga serie tra cui emergono quelli della finanza locale, del controllo delle delibere, del personale, del ruolo dell'amministratore locale, del rapporto con il comprensorio, dell'informatica, ecc.

Sono tutti problemi che nell'ambito della delegazione provinciale sono già stati ampiamente approfonditi. Per quanto concerne i problemi finanziari l'UNCEM ritiene che «*accanto ad una più equa e sostanziosa legge sulla finanza locale vi sia necessità di un intervento organico riferito a tutta la provincia per l'integrazione delle disponibilità di accensione di mutui rispetto alle assolutamente insufficienti disponibilità della Cassa depositi e prestiti*.

Si ritiene che vada superata — afferma ancora l'UNCEM — *l'attuale condizione di corsa, rincorsa e raccomandazioni, che mortificano i Comuni nella loro dignità, ma in particolare esaspe-*

rano i problemi, ritardano la possibilità di investimento».

I Sindaci propongono comunque anche una possibile soluzione al problema: *«si dovrebbe* — sostengono — *determinare con un apposito studio il quantum delle necessità di tutto il complesso dei Comuni trentini e che in rapporto ad esso si cerchino con contrattazione unica per tutta la provincia canali integrativi rispetto a quelli della Cassa depositi e prestiti, stabilendo un importo pro capite di disponibilità per ogni Comune della Provincia di Trento».*

Il prof. Tomasi ha poi chiesto, riguardo al controllo sulle delibere, che ci sia meno burocrazia e maggiori contatti. A volte — ha detto — basterebbe una telefonata per risolvere tanti intoppi ed evitare dannose perdite di tempo.

Il Presidente dell'UNCEM ha poi chiesto che venga attivata una legislazione che salvaguardi la dignità degli amministratori locali. Stiamo vivendo — ha aggiunto un periodo in cui fare l'amministratore è diventato solo e soprattutto un rischio.

Mario Tomasi ha anche insistito sulla necessità di predisporre una serie di strumenti perché si arrivi ad una maggiore qualificazione degli amministratori comunali.

Per Tomasi tre sono le condizioni in grado di far decollare il comprensorio: *a*) l'attuazione della programmazione urbanistica; *b*) la programmazione socio-economica; *c*) porsi in un atteggiamento tale che siano i Comuni a sentire l'esigenza di delegare al Comprensorio l'assunzione di alcuni incarichi a dimensione sovracomunale, e ciò con reciproco vantaggio.

All'intervento del Presidente dell'UNCEM è seguito quello del Presidente della Regione comm. Enrico Pancheri, il quale ha, in estrema sintesi, detto ciò che la Regione riuscirà ancora a fare in questo ultimo scorcio di legislatura a vantaggio ed a sostegno dei Comuni.

(da «*L'Adige*» - 27-3-83)

* * *

Sono intervenuti nel dibattito Sindaci ed Assessori: Iob (Cunevo), Adolfo Fattor (Romeno), Moser (Lavis), Battisti (Cavedago), Nones (Valfloriana), Zanetti (Drena), Degaudenz (Borgo), Rella (Folgaria), Nicolussi (Luserna); gli amministratori di Mezzolombardo, Tesero, Grigno e il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei comprensori Gadenz.

Al termine dell'Assemblea è stato approvato il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE
Delegazione provinciale di Trento

riunita nella sede di piazza Centa, in data 26 marzo 1983, con la presenza qualificata del Presidente della Giunta regionale e dei molti Sindaci dei Comuni aderenti all'UNCEM;

— preso atto dell'attenta, puntuale, precisa relazione fatta dal Presidente, che non solo ha messo in evidenza l'attività svolta nel primo anno di mandato della Delegazione, ma soprattutto ha anche evidenziato i temi sui quali i Comuni sono particolarmente ed attualmente impegnati, ed ai quali devono essere date ampie e precise risposte;

— rilevata l'importanza dell'intervento del Presidente della Giunta regionale, che ha indicato, con la sua autorevolezza, le vie che l'Unione deve percorrere per realizzare i propri obiettivi e svolgere finalmente quel ruolo di rappresentanza che le è dovuto dal consenso e dalla delega dei Comuni;

— sentiti i vari interventi fatti da numerosi Sindaci, Delegati ed Associati, da cui emergono preoccupazioni per la situazione degli enti locali, proposte per la risoluzione dei vari ed improcrastinabili interventi, e fatti propri i suggerimenti dati alla Giunta ed al suo Presidente per quanto attiene l'attività e gli indirizzi da seguire dalla Delegazione;

1) approva la relazione del Presidente, individuando nella stessa gli obiettivi che devono, anche per il futuro, essere perseguiti e realizzati nell'interesse degli enti associati;

2) invita la Giunta regionale a prendere in esame le modifiche più urgenti alla L.r. 29/63;

3) auspica che i provvedimenti sulla finanza locale, assunti in campo nazionale, vengano, in sede di conversione e di modifiche, adeguati dalla P.A.T., in accordo con l'UNCEM, alle reali, particolari e peculiari esigenze dei nostri Comuni, che da sempre si distinguono per correttezza amministrativa e conduzione parsimoniosa della finanza pubblica;

4) chiede che in sede locale la Provincia assuma con l'UNCEM le dovute iniziative per la definizione delle direttive per una strategia finanziaria locale che sia dimensionata ai bisogni delle Comunità ed equamente distribuita, tenendo conto delle fasi di sviluppo cui tutti i Comuni sono impegnati per una qualificazione e omogeneità dei trattamenti;

5) invita la Provincia e la Giunta a voler individuare delle vie percorribili per l'accesso ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti e di altri enti, con un costante coordinamento con la politica degli investimenti e contribuzioni previste in sede locale per non annullare i benefici che dalle stesse possono derivare;

6) afferma la necessità di un rapporto continuo con la Giunta provinciale ed un confronto preventivo su tutti i provvedimenti e le iniziative che sono di interesse dei Comuni;

7) ribadisce il ruolo dell'UNCEM quale rappresentanza dei Comuni a fronte degli altri enti, auspicando che tutti i Comuni riconoscano tale rappresentatività;

8) chiede che per gli amministratori venga rivalutato il ruolo importante derivante dalla delega e dal consenso popolare in modo che tale ruolo sia pari alla dignità delle funzioni svolte.

PIEMONTE

Si lavora sul «Progetto montagna»

Dopo la riunione del Consiglio della Delegazione di cui abbiamo dato notizia sul n. 1/83 di questa rivista, la Giunta piemontese dell'UNCEM ha tenuto tre riunioni nel corso delle quali sono state poste le basi per proseguire nell'azione di applicazione del «Progetto montagna» redatto lo scorso anno e presentato alla Regione.

Anche se a livello regionale si verifica un momento di stasi dovuto alle note vicende politico-amministrative che paralizzano in questo periodo l'attività della Regione Piemonte, il lavoro della Delegazione dell'UNCEM è proseguito a livello degli enti associati.

Il Progetto montagna difatti non è solo un documento indicativo per la Regione (che lo ha inserito nel suo piano di sviluppo) ma anche una guida per le Comunità montane piemontesi.

Si è pertanto avviata da parte della Delegazione una importante azione con la collaborazione delle Province: si tratta di verificare a livello di Comunità montane di ogni Provincia i progetti pronti in ciascuna Comunità, la loro immediata fattibilità, i relativi costi e le relative priorità. Lo scopo è quello di poter conoscere, per ciascuna «fetta» provinciale della montagna torinese, quali siano i problemi più urgenti e quali i canali di intervento su cui far confluire finanziamenti, da qualunque parte essi provengano.

Un lavoro di questo genere è già stato compiuto nel Cuneese, dove la Provincia e le 9 Comunità montane dopo alcune riunioni sono state in grado di produrre un documento comune nel senso prima specificato.

Il lavoro è in fase di impostazione anche ad Alessandria, Novara, Vercelli e Torino; in questa ultima provincia viene condotto in collaborazione con il locale Assessorato alla Montagna che ha riunito le 13 Comunità montane ivi operanti proprio in questi giorni, presente oltre all'Assessore Grotto anche il Presidente della Provincia Maccari, che è membro della Giunta nazionale dell'UNCEM.

I membri della Giunta esecutiva piemontese dell'UNCEM si sono divisi l'impegno: il Presidente Fulcheri con la signora Graglia e l'ing. Obertino hanno seguito il lavoro nel cuneese; il Vice Presidente Longo con Sartoris, Chiaberge e Gibello a Torino; il Vice Presidente Martinelli ad Alessandria, il prof. Julini a Vercelli ed il dr. Grancini a Novara.

Sempre in tema di progetto montagna sono da segnalare altre due iniziative.

La prima riguarda la FINPIEMONTE, l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese, che sul finire dello scorso anno aveva deliberato di destinare parte dei propri utili (400 milioni) alla realizzazione di alcuni progetti in determinate vallate della montagna piemontese sulla base delle indicazioni del Progetto montagna.

Il 30 aprile presso la Camera di Commercio di Cuneo è stato organizzato un incontro con gli enti istituzionali e gli organismi economici e sociali della provincia di Cuneo, incontro durante il quale la FINPIEMONTE e l'UNCEM hanno potuto presentare il «Progetto per lo sviluppo delle attività turistiche nelle Comunità montane Valle Stura e Valle Gesso Vermenagna e Pesio».

L'iniziativa è realizzata di concerto con le Comunità montane e gli altri organismi interessati e prevede la definizione di un progetto integrato di fattibilità tecniche, economiche e finanziarie in relazione alla gestione economica dei parchi in Valle Gesso Vermenagna e Pesio e ad alcuni interventi previsti nel piano di sviluppo della Comunità montana Valle Stura.

La seconda iniziativa è stata invece realizzata nell'ambito della 379ª Fiera alessandrina di San Giorgio. Qui la Delegazione Piemontese dell'UNCEM, sempre sulla scorta di un filone operativo individuato nel Progetto montagna, ha dato la sua collaborazione per l'organizzazione nell'ambito della fiera di un seminario dedicato alle energie rinnovabili sul tema: «Biomassa e Regioni».

Il seminario si è svolto il 28 aprile ed è stato accompagnato da due mostre tematiche, una su macchine e servizi relativi ad assestamento e regimazione dei boschi, nuove utilizzazioni energetiche della legna, mini centrali per autoproduttori e l'altra sul sistema informativo, con la presentazione di carte tematiche sulla capacità agricola e forestale dei suoli della regione da parte dell'IPLA, l'Istituto Regionale per le Piante da Legno e l'Ambiente.

Su questa iniziativa ed in particolare sul seminario, che è stato presieduto dal Presidente della Delegazione Piemontese dell'UNCEM ing. Fulcheri, ritorneremo nel prossimo numero con un apposito articolo dato l'interesse dell'argomento per molte Comunità montane.

La Giunta della Delegazione piemontese dell'UNCEM si riunirà nuovamente il 24 maggio prossimo per fare il punto sul lavoro in corso, particolarmente per quanto riguarda l'iniziativa in merito al Progetto montagna di cui si è parlato.

L'idea è quella di disporre quanto prima dei dati a livello provinciale, in modo da poter sottoporre ai nuovi organi regionali — appena sarà risolta la crisi — richieste precise e concrete.

È anche in programma una convocazione del Consiglio per la preparazione dell'Assemblea annuale degli associati (tutte le 45 Comunità montane e i 531 Comuni montani della regione), che si intende convocare in autunno, prima dell'appuntamento nazionale di Sorrento.

Comuni, Comunità montane, Regioni e Stato, per la crescita dell'economia e della vita sociale in montagna

Su questo tema si è svolto a Bologna dal 23 al 25 marzo 1981 il nono Congresso nazionale dell'UNCEM.

Il volume degli atti (formato 17 x 24, pagine 380) è stato recentemente pubblicato dalla tipografia Stigra di Torino per conto dell'UNCEM, e contiene anche il testo dello statuto dell'UNCEM con le modifiche apportate dal nono congresso di Bologna.

Il volume è stato fatto avere in omaggio a tutti gli Enti associati all'UNCEM.

Per eventuali ulteriori acquisti occorre versare la somma di L. 15.000 per copia sul C.C.P. n. 23843105 intestato all'Editrice Stigra - corso S. Maurizio, 14 - 10124 Torino.